



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 del 08/10/2021

OGGETTO: Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n.67 del 07.11.2019 e n.4 del 03.02.2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n.2379/2018 del TAR Sicilia, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs. 267/2000 da contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda.

L'anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di Ottobre, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

| | | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. |
|---|-----------------------|-------|------|----|--------------------|------|
| 1 | ANGILERI MARIA GRAZIA | X | | 9 | LIBERTO AURORA | X |
| 2 | CATERNICCHIA PAOLO | | X | 10 | MICELI ROSALIA | X |
| 3 | CIANCIMINO GIUSEPPE | X | | 11 | MULE' ALFREDO | X |
| 4 | CIBELLA CALOGERO | X | | 12 | MULE' ENZA | X |
| 5 | COSTA VINCENZO | X | | 13 | MULE' FEDERICA | X |
| 6 | DI CARO GIOVANNI | X | | 14 | QUARTARARO MARIA | X |
| 7 | GANDUSCIO ELISA | X | | 15 | SIRAGUSA PIETRO | X |
| 8 | INGLESE NICOLA | | X | 16 | TORTORICI GIOVANNI | X |

Assume la Presidenza il Dott. Vincenzo Costa, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 10 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Caternicchia, Liberto, Mulè A., Mulè F. e Tortorici, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Matteo Ruvolo, il Vice Sindaco Giuseppe Tramuta e gli Assessori Emanuele Macaluso, Leonardo Augello.

Si dà atto che è presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Armando Gattuso.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Ciancimino, Cibella e Inglese.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente passa al punto 10 e da la parola al Segretario Generale.

Il Segretario Generale prova a chiarire i termini della vicenda. In questo procedimento la verità è stata detta, è un procedimento non confuso ma oltremodo confuso. Ci sono stati degli errori che voglio evidenziare, però è chiaro ed evidente che arrivato ad un certo punto bisogna mettere la parola fine ad una situazione che sta assumendo connotazioni paradossali. Un altro rinvio sarebbe poco consono, oltretutto stiamo parlando di una cifra che si attesta a circa € 1400 che proviene da sentenza e sulla quale il consiglio comunale, lo dice la giurisprudenza, non ha possibilità di intervenire sul quantum. Il danno veramente lo stiamo producendo per la mole di carte che stiamo creando in questa vicenda: gli uffici non hanno provveduto al pagamento di alcuna somma di denaro, non sussiste nessuna richiesta di interessi ma solo da parte della ditta, con un'ultima nota, una richiesta di composizione bonaria, per cui alla fine occorre che stasera il Consiglio comunale si determini stabilito che contabilmente deve essere dato mandato al ragioniere di eliminare contabilmente gli impegni previo l'annullamento delle delibere come richiesto dal Collegio dei Revisori la n. 67 e numero la n. 4 e riconoscere il debito formato derivante da sentenza in capo al soggetto legittimato. In questo caso il Collegio dei Revisori ha perfettamente ragione. Il richiedente, infatti, è un avvocato non antistatario ed evidentemente non è possibile procedere a liquidazione in suo favore, perché la cessione del credito che richiede una scrittura privata autenticata può intervenire dopo, come correttamente evidenziato dal collegio revisori, il riconoscimento del debito fuori bilancio. Per cui questa sera occorre procedere, come proposto dal comandante di Polizia Municipale, prima ad annullare le delibere e parlo di annullamento e non di revoca. La revoca in diritto amministrativo e quell'atto che viene eliminato dal mondo giuridico per ragioni di opportunità, qui ci sono invece ragioni di illegittimità sotto determinati profili per cui si deve parlare correttamente di annullamento delle delibere. Per cui si propone prima di rimuovere le deliberazioni la n. 67 e la n. 4. Si dà atto che il provvedimento non ha generato alcuna liquidazione e non si è pagato alcun che. Annullate le delibere si autorizza il responsabile dei servizi finanziari ad eliminare, nei modi di legge, gli impegni assunti, quella duplicazione di impegni va eliminata nei modi di legge dalle scritture contabili, successivamente si chiude la vicenda con il riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Pubblici Service (ricorrente) così come correttamente evidenziato dai Revisori. Questa è una vicenda che parte da errori di calcolo dell'Avvocato precedente che è stato sostituito da Pubblici Service, tant'è che l'ultima richiesta, che ritengo corretta, viene fatta da un nuovo Avvocato. Abbiamo provato in tutti i modi a capire come l'Avvocato sia arrivava ad un'importo di € 1315,60 per il quale il Collegio dei Revisori aveva espresso parere favorevole. Forse sarebbe stato un bene se il comandante dei vigili urbani avesse dato retta al collegio dei revisori visto che già all'epoca la proposta era stata portata in consiglio comunale. Ma la proposta fu ritirata per modificarla perché ha seguito del parere dei Revisori arrivò un'altra nota da parte dell'Avvocato Mongiovi con la quale richiedeva pure il contributo unificato, contributo che per pacifica giurisprudenza è considerato un onere accessorio e va rimborsato anche se non indicato in sentenza anche se occorre la prova del versamento, che non è stata fornita così come non è stato fornita, da parte del precedente Avvocato, alcuna delega da parte del cliente, per cui l'ufficio correttamente non ha mai pagato. Questa vicenda va ricomposta perché è un debito che proviene da sentenza, stiamo disquisendo di nulla non c'è stato una duplicazione di pagamento, per cui non vedo altri profili tranne quello della irregolarità contabile. Per le irregolarità contabili si possono fare rimostranze sugli uffici per disattenzione, rimostranze che sono io il primo a farle. E sono io il primo a rimproverarmi per la confusione generata da questa vicenda. Mi assumo le mie responsabilità, per cui ritengo che questa proposta deve essere esitata dal Consiglio Comunale perché questa vicenda deve essere chiusa. Non c'è alcun profilo di danno se non quello derivante della irregolarità contabili in considerazione che gli impegni sono stati assunti in una maniera duplicata da parte dei servizi finanziari, per cui la vicenda va chiusa. L'importo corretto è quello ultimo richiesto dall'Avvocato cioè € 1459,12 che deriva dalla spese liquidate per € 1.000 in sentenza, dalle spese generali forfettarie al 15%, di € 150, dalla CPA 4% per € 46 dall'iva per € 263,12. Si sta riconoscendo l'esatta cifra senza oneri ulteriori, che potrebbero

aggiungersi se ci dovesse essere un'ulteriore dilatazione dei tempi. Si sta pagando ciò che ci viene richiesto da sentenza e me ne assumo la responsabilità.

Il Dott. Gattuso riferisce che di questo parere e di tutto questo procedimento ci sarà chi darà un giudizio definitivo. Il Segretario questo intervento lo avrebbe dovuto fare già con il punto precedente, sarebbe stato più indicato. Concordiamo tutti che i problemi non se li è inventati l'organo di revisione. Il problema della gravità della seconda richiesta è stato rilevato nel parere, sono le argomentazioni che sono portate in discussione con la seconda proposta che si è cercato di ribaltare e questo è molto grave perché ciò avrà una continuità specifica con la Corte dei Conti per addossare la responsabilità finale, fermo restando per tutte le cose che il Segretario ha detto sulla legittimità e per il tentativo di riportare le responsabilità in capo al Collegio dei Revisori per ipotetici ritardi, situazione che può essere anche documentata. Chiedo al Segretario se lei può intervenire in nome e per conto di chi ha fatto questa proposta perché a monte ci sono delle responsabilità per quello che è stato scritto nella stessa che avrà un seguito autonomo, non so se il Segretario è nelle condizioni di poter definire che la soluzione è quella del punto precedente. Invito ad attenzionare questa proposta e mi dispiace che non sia presente il Dottore Novara perché si era rivolto al Collegio per chiedere un aiuto per come poter recuperare questa proposta. Ci possono essere dei ritardi da parte del Collegio ma tante cose sono state fatte in quel periodo: si lavorava sul bilancio di previsione 2020, sul rendiconto del 2019. Dal Collegio dei Revisori c'era già un parere positivo perché vi era una sentenza. Il Consiglio Comunale si dovrebbe occupare del perché il Comune non si è costituito ed è una cosa molto grave e lì nasce il problema del peculato, c'è la negligenza da parte dell'Ente e dal collegio dei revisori viene specificatamente richiesto al consiglio comunale di attenzionare la proposta per il rischio di peculato.

Il Sindaco afferma: Stasera mi sono fatto il mio convincimento, si è fatta confusione, che il parere era stato reso su una somma errata e questo si è scoperto dopo. E' un debito che va riconosciuto perché c'è una sentenza e una sentenza obbliga al pagamento. Si è perso tanto tempo. La proposta è in linea e al di là della cronistoria, prevede di annullare le deliberazioni 67 e 4 per le motivazioni riportate in narrativa, in considerazione che non è stato emanato alcun atto di liquidazione si autorizza il responsabile nei modi di legge ad annullare gli impegni e a riconoscere finalmente l'importo esatto che deriva dal dispositivo della sentenza. Se poi ci sono profili di responsabilità l'organo può valutare così pure l'amministrazione comunale se c'è stato qualche dirigente poco diligente che non si è costituito, quali saranno state le motivazioni. Sono profiliche esulano dal merito a cui è chiamato il Consiglio Comunale stasera, che ripeto, ritengo non debba indugiare ancora di più e causare problemi ulteriori e quindi approvare, la cifra è l'importo stabilito nella sentenza del giugno, previo annullamento delle delibere e degli impegni di spesa della stessa delibera che avete approvato in precedenza.

Il Dott. Gattuso sostiene che tutt'ora in vigore ci sono due delibere che se non vengono revocate il Collegio dei Revisori non può dare un parere. Se prima non viene accettata la revoca di annullamento delle due delibere, non si capisce come dovete riconoscere il nuovo debito.

Il Sindaco chiede: c'è il parere del Collegio dei revisori su questa delibera e chiede al Segretario che nella proposta c'è un ordine cronologico con dei punti 1 2 3 4, quindi quando si approva, se stasera il consiglio comunale approva questa proposta di delibera e l'approva nel rispetto cronologico dei punti messi nella proposta, se è legittima questa votazione?

Il Segretario Generale per economia procedimentale ritiene di sì che è legittima.

Il Dott. Gattuso esprime la sua opinione personalissima che viene riportata pure nel parere: vero è che nell'ordine progressivo prima si dispone l'annullamento e poi il riconoscimento ma nell'intermedio l'importante è che il consiglio riconosca le motivazioni del parere negativo che rimane in quell'atto perché non c'è un parere intermedio nel riconoscimento di questa operazione da parte del Collegio, perché il Collegio non potrà mai pronunziarsi se prima non vengono

annullate le due delibere e ho spiegato anche il problema contabile, il problema contabile che andremo a vedere anche in sede di verifiche normali e del consuntivo e di rendicontazione per cui approvando dovete anche motivare. Da parte del collegio dei revisori come ha detto fin dall'inizio sono pareri non sono imposizioni però dovete valutare che manca il parere intermedio e, quindi, il parere rimane negativo.

Il Consigliere Angileri chiede la sospensione della seduta per 5 minuti che con votazione unanime viene concessa.

Alla ripresa dei lavori il Presidente dà la parola al consigliere Angileri il quale chiede al Segretario di dare testualmente lettura della proposta.

Il Segretario Generale da lettura della proposta di deliberazione.

Il Consigliere Di Caro riferisce che dopo avere attentamente valutato e dopo un breve periodo di riflessione al fine di decidere come votare chiede l'intervento dell'Avv. Scoma perché può essere anche di aiuto nella ricerca della motivazione considerato che abbiamo un parere non favorevole parte revisori e il suo intervento ci può dare una mano nella nostra decisione.

L'Avv. Scoma, Responsabile dell'ufficio legale, riferisce che la mancata Costituzione da parte dell'Ente nella causa davanti al TAR a suo tempo è stata analizzata da parte dell'ufficio legale perché precedentemente a questo ricorso vi era stata già una sentenza di condanna e di annullamento di un'altra ordinanza sindacale del medesimo contenuto, che riguardava la distribuzione di volantini pubblicitari. Precedentemente l'Amministrazione aveva fatto una ordinanza in tal senso impugnata non so se dalla Pubblisi o da altra ditta e quella ordinanza era stata annullata. Un eventuale costituzione avrebbe aggravato di ulteriore oneri l'Ente.

Il Consigliere Di Caro ritiene che una sentenza è una sentenza che è esecutiva ed è stata oggetto anche di valutazione da parte del collegio revisore nel primo parere reso nel 2019. Rivolgendosi all'Avv. Scoma afferma che con il suo intervento ha chiarito anche questo aspetto perché questo consiglio comunale non era a conoscenza della natura dell'origine del debito perché leggendo nel parere del collegio revisori il Comune non si è costituito arrecando un danno e ha sollecitato un eventuale azione di responsabilità mettendo in allarme tutti noi consiglieri comunali e l'intervento dell'Avv. Scoma è stato utile e opportuno.

Il Dott. Gattuso vuole precisare quali sono gli obblighi affermando di aver compreso le accuse fatte al collegio dei revisori. Continua : ripeto è la fase intermedia tra l'annullamento di queste delibere e il riconoscimento di quel debito che viene a mancare o quantomeno permane il parere negativo del Collegio dei Revisori, questo comporta che il parere del revisore non è vincolante ma è solo propositivo. Fa richiesta dell'estratto del verbale di questa seduta in merito a questo punto e al punto precedente e di avere la copia delle deliberazioni.

Il Consigliere Angileri chiede per il punto numero 10 all'ordine del giorno di mettere ai voti l'annullamento della deliberazione di consiglio comunale n 67 del 7-11-2019 e la numero 4 del 3/2/2021 e di riconoscere il debito fuori bilancio derivante da sentenza numero 2003 179/2018 del Tar Sicilia ai sensi dell'articolo 194 C 1 lettera a del decreto legislativo 267 del 2000 da contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda approvando la proposta per i motivi tutti presenti nella narrativa stessa.

Il Consigliere Di Caro per motivare il voto favorevole alla proposta così come presentato al Consiglio Comunale afferma che è inutile ribadire che questa è una vicenda dove c'è stata un po' di confusione. Nella sostanza nonostante il parere non favorevole mi convince il fatto di annullare le delibere 67 del 2019 e la n. 4 del 2021, perché di fatto nessun danno è stato arrecato a questo Ente. Mi sono convinto di votare in questo modo perché si cerca di mettere con questa proposta un rimedio ad una procedura che di fatto vedeva sin dall'inizio il pagamento del debito,

perché deriva da una sentenza e non possiamo esimerci dal pagamento. Spese che sono derivate da una sentenza diventata immediatamente esecutiva perché tra l'altro le sentenze sono immediatamente esecutive e non è stata fatta opposizione perché non poteva essere fatta. Qualche dubbio c'è ma alla fine si è cercato di mettere un rimedio con annullamento delle due delibere. La ditta poteva con ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente procedere in maniera esecutiva al recupero di quanto dovuto legittimamente a seguito di una sentenza definitiva, invece la ditta ha richiesto l'importo che era previsto nella sentenza e con questa proposta nonostante abbia il parere non favorevole ritengo che il mio voto possa essere favorevole nonostante il parere non favorevole sull'intera proposta da parte del collegio dei revisori.

Il Consigliere Siragusa si associa a quanto detto dai colleghi Angileri e Di Caro, evidentemente un procedimento che ha portato a delle problematiche però nei fatti quello che conta è che c'è una sentenza che stabilisce che c'è un debito e che deve essere e pagato non approvando andremo a creare un danno erariale quindi faccio propria, a nome del gruppo che rappresento, questa proposta nell'ordine cronologico Ivi indicato e quindi chiedo anche l'immediata esecutività dell'atto.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti la proposta avente per oggetto:

“Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n.67 del 07.11.2019 e n.4 del 03.02.2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n.2379/2018 del TAR Sicilia, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs. 267/2000 da contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda.”

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 10

Favorevoli 10

Il Consiglio approva con 10 voti favorevoli

IL CONSIGLIO

Constatato l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 10.

Favorevoli 10

Il Consiglio approva con 10 voti favorevoli.



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore: 4° Settore Polizia Locale

Inserita nella deliberazione consiliare

Servizio:

n. del

Il Responsabile dell'Ufficio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | <i>Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia ai sensi dell'art. 194, c.1 lett. a) del D. Lgs 267/2000 - contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda.</i> |
|----------------|---|

Il sottoscritto Commissario **Ciro Ruvolo** Comndante f.f. della della Polizia Locale.

Premesso :

- che il TAR Sicilia nel procedimento promosso dalla ditta **Pubblisi Service di Paraldo Eduarda** condannava, con sentenza n. 2379/2018, il Comune di Ribera al pagamento di € 1.000,00 oltre oneri e accessori come per legge;

- che in data 27/3/2019 l'Avv. **Anna Mongiovi Gaziano**, legale della ditta **Pubblisi Service** richiedeva a questo Ente di liquidare, in esecuzione della sentenza anzi richiamata, l'importo complessivo di € 1.315,60 (allegato 1);

- che a seguito di tale richiesta veniva elaborata dal Comando di Polizia locale una proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto "*Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda ai sensi dell'art. 194, c.1 lett. e) del D. Lgs 267/2000*" con la quale si riconosceva il debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 1.315,60 a favore della ditta **Pubblisi Service**, così come richiesto dall'Avv. **Anna Mongiovi Gaziano** con nota anzi richiamata (allegato 2);

che per tale proposta il Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevole in data 5/6/2019 (parere trasmesso con nota di prot. 10011 del 6/6/2019) per un ammontare complessivo di € 1.315,60 come in proposta (allegato 3);

- che con nota del 4/6/2019 l'Avv. **Anna Mongiovi Gaziano** ad integrazione della precedente del 27/3/2019 comunicava l'importo complessivo da liquidare in esecuzione alla sentenza pari ad € 1.846,00 (importo costituito dagli onorari + Cassa prev. 4 % + spese generali 15 % e contributo unificato di € 650,00) e la distrazione diretta della somma in favore dello stesso procuratore con riserva di produrre atto autorizzativo debitamente sottoscritto dal cliente (allegato 4);

- che a seguito di detta ultima nota il Comandante della Polizia locale richiedeva, con nota del 2/7/2019 di prot. 11834 2923 PM, al presidente del Consiglio Comunale di non inserire tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio la proposta avente ad oggetto "*Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda ai sensi dell'art. 194, c.1 lett. e) del D. Lgs 267/2000*", di restituirla al Comando di Polizia Locale e al dirigente dei servizi finanziari di annullare l'impegno assunto con la proposta e tanto, al fine di integrare e modificare la stessa in conformità a quanto richiesto dal legale e ritrasmetterla previa acquisizione di un nuovo impegno contabile e parere dei Revisori dei Conti (allegato 5);

- che la proposta veniva restituita dal Presidente del Consiglio Comunale al Comando di Polizia Locale in data 8/7/2019;

- che a seguito di rielaborazione della nuova proposta contenente le modifiche ed integrazioni richieste dal legale della ditta Pubblisi Service e avente ad oggetto "*Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda ai sensi dell'art. 194, c.1 lett. e) del D. Lgs 267/2000 ad integrazione e parziale modifica della precedente proposta con pari oggetto*" veniva richiesto un nuovo parere al Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/7/2019 con nota prot./rag 1835/gen.12782, trasmessa a mezzo Pec in pari data e ricevuta dai componenti il collegio in data 22/7/2019 alle ore 12.12 (allegato 6);

- che in data 7/11/2019, con deliberazione n. 67, essendo decorsi ben 108 giorni dalla richiesta di parere senza il dovuto riscontro il massimo consesso dell'Ente si determinava ad adottare la proposta e a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 1.846,00 (comprendente la somma per contributo unificato non riportato nella nota del 27/3/2019) in favore dell'Avv. Anna Mongiovi Gaziano) subordinando la liquidazione alla previa autorizzazione del ricorrente;

- che alla proposta di delibera, non essendosi espresso il Collegio dei Revisori, al fine di rendere edotto il Consiglio comunale veniva allegato il parere reso dallo stesso Collegio dei revisori sulla originaria proposta poi ritirata e rielaborata come anzi evidenziato parere favorevole per un importo complessivo di € 1.315,60;

- che a seguito di adozione del citato atto deliberativo nessuna autorizzazione scritta al pagamento diretto in favore dell' Avv. Anna Mongiovi Gaziano veniva trasmessa a questo Ente dal ricorrente Pubblisi Service inibendo, di fatto, la liquidazione da parte del Comando di Polizia locale;

- che in data 12/10/2020 con nota prot. 16771/Gen.3503/PM il Comandante della Polizia locale, residuando perplessità in ordine al pagamento, quale onere accessorio dovuto per legge, del contributo unificato, ha ritenuto di acquisire un parere da parte dell'Ufficio legale e contenzioso dell'Ente in ordine alla spettanza richiesta dall'Avv. Anna Mongiovi Gaziano ad integrazione delle spese di giudizio avanzate originariamente dallo stesso (allegato 7);

- che in data 16/12/2020 con nota prot. 20585 il Responsabile dell'Ufficio legale ha espresso l'avviso che il contributo unificato è dovuto richiamando, a tal proposito, una sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 18529 del 10/7/2019 che ha statuito che "*qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento*" (allegato 8);

- che, successivamente, il Comando di Polizia Locale ha ritenuto di dover elaborare una nuova proposta analoga alla precedente approvata con delibera di Consiglio n. 67 del 7/11/2019 integrandola solo per la parte relativa al parere reso dall'Ufficio legale relativamente al diritto della spettanza del contributo unificato;

- che per detta proposta nuovamente rielaborata nei termini anzi descritti veniva richiesto un nuovo parere al Collegio dei Revisori dei Conti in data 4 gennaio 2021;

- che in data 3/2/2021, con deliberazione n. 4, essendo decorsi 29 giorni dalla richiesta di parere senza riscontro da parte del Collegio dei Revisori il massimo consenso dell'Ente si determinava, ad integrazione e parziale modifica della precedente proposta con pari oggetto approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 7/11/2019, a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 1.846,00 in favore dell'Avv. Anna Mongiovi Gaziano subordinando la liquidazione alla previa autorizzazione del ricorrente;
- che con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3/2/2021, che nelle intenzioni voleva essere un atto meramente confermativo corredato dal parere dell'Ufficio legale dell'Ente, sostanzialmente ed erroneamente si duplicava la parte dispositiva della precedente deliberazione n. 67 del 7/11/2019 senza procedere alla revoca di quest'ultima;
- che in data 24.02.2021, ai sensi e per gli effetti degli art 239 c. 1 lett. e del D. Lgs. 267/2000, il Collegio dei Revisori inviava una nota a questo Ente, denunciando gravi irregolarità rilevate sulle deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 7/11/2019 e n. 4 del 3 febbraio 2021 (allegato 9) ;
- che con nota del 25/2/2021 di prot. n. 3275 il Presidente del Consiglio Comunale ha richiesto ai soggetti coinvolti nel procedimento l'annullamento, in autotutela, delle delibere nn. 67 del 7 novembre 2019 e 4 del 3 febbraio 2021 come richiesto dal Collegio dei Revisori con la nota del 24.02.2021 (allegato 10);
- che successivamente in data 15/3/2021 la ditta Pubblisi Service ha fatto pervenire a questo Ente un invito al pagamento bonario delle somme dovute in forza della sentenza di cui trattasi per un importo complessivo di € 1.459,12 (allegato 11);
- che alla data di ricezione di tale invito non risultava pervenuta a questo Ente né il titolo documentale del versamento del contributo unificato né l'autorizzazione scritta del ricorrente Pubblisi Service al pagamento diretto in favore dell' Avv. Anna Mongiovi Gaziano, impedendo di fatto la liquidazione delle spettanze da parte del Comando di Polizia locale;
- che in data 20/4/2021 con nota prot. 6113, al fine di porre fine alla querelle vertente essenzialmente sull'importo dovuto e sul soggetto avente titolo a ricevere il pagamento veniva elaborata una nuova proposta inviata con richiesta di parere al Collegio dei revisori per il riconoscimento del debito fuori bilancio a favore Pubblisi Service di Paraldo Eduarda per l'importo richiesto dalla ditta e riepilogato nella nota del 15/3/2021 anzi citata;
- che il Collegio dei Revisori ha ritenuto per tale proposta di esprimere, in data 3/6/2021 e, quindi a distanza di 43 gg. dalla richiesta parere non favorevole al riconoscimento e finanziamento per le considerazioni tutte riportate nella nota di pari data cui si rinvia (allegato 12);
- che nelle premesse di tale parere il Collegio dopo aver rilevato che per Il D.F.B. lo stesso già aveva espresso specifico parere, con esito favorevole, sulla proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di € 1.315,60 e che in data 21.02.2021, ai sensi e per gli effetti degli art 239 c. 1 lett. e del D. Lgs. 267/2000, ha disposto una nota, per gravi irregolarità rilevate sulle deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 7/11/2019 e n. 4 del 3 febbraio 2021, non revocate alla data di redazione del parere, gravate da ulteriori spese rispetto al debito originario (che afferiscono, invero, come anzi evidenziato, al contributo unificato che è dovuto se richiesto e se dimostrato il versamento) nell'espressione del parere non favorevole, paradossalmente, anziché insistere, come ritenuto dal Collegio, sull'annullamento delle citate deliberazioni ritenute gravemente irregolari arriva addirittura ad invitare l'Organo Consiliare (come se fosse estraneo al deliberato) ad attivarsi per i necessari provvedimenti per la mancata esecuzione della delibera n. 67 del 07.11.2019 (ritenuta gravemente irregolare dal Collegio) e per le verifiche necessarie ad accertare le eventuali responsabilità e ad attivare le azioni di rivalsa sui responsabili che hanno cagionato il danno all'Ente (danno, invero, potenziale e non prodotto perché la deliberazione non ha avuto esecuzione stante che, come dichiarato e riportato nello stesso parere dal Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario, in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 07.11.2019, non

risultavano effettuati pagamenti nè inviati provvedimenti di liquidazione dal IV Settore proponente) e tanto, come se non esistesse, eventualmente, nel nostro ordinamento il ricorso all'annullamento in autotutela ;

- che in data 2/7/2021 è pervenuta, a mezzo Pec, una diffida di pagamento della somma di € 1.459,12 e contestuale messa in mora da parte dell'Avv. Giuseppe Contato nominato dalla Pubblisi Service per il recupero delle somme dovute da questo Ente (allegato 13);

Tanto premesso e considerato :

- che, invero, la convulsa vicenda che ci occupa muove da un iter procedimentale certamente "confuso" e condizionato da pareri dovuti non resi da parte del Collegio dei Revisori in più occasioni e generate dalla presenza di tre richieste di pagamento di diverso importo formulate nel tempo dai legali della ditta Pubblisi Service (€ 1.315,16 – €1.846,00 – € 1.459,12) che ha determinato la formulazione di diverse proposte di deliberazione;

- che si ritiene, invero, che i termini per la resa dei pareri da parte dell'Organo di Revisione previsti dalla norma regolamentare e ritenuti dal Collegio non cogenti in quanto oltremodo ristretti e anacronistici in quanto stabiliti da un regolamento adottato nel 1996 e non aggiornato, risultano, in ogni caso superiori a quelli imposti dall'art. 16 della legge 241/1990 come recepito dall'art. 23 della L.R. 21/5/2019 n. 7 (entro 20 gg. dalla richiesta) essendo la seconda richiesta di parere non esitata dopo 108 giorni dalla richiesta, la terza richiesta non esitata dopo 29 giorni e la quarta esitata solo dopo 43 giorni dalla richiesta;

- Che risulta oltremodo evidente che l'azione amministrativa del massimo consesso dell'Ente è risultata fortemente condizionata dalla tempistica anomala nella resa dei pareri del Collegio dei Revisori e che l'assunzione di determinazioni in assenza di parere risulta sempre disposta dal Consiglio decorso un notevole lasso di tempo dalla richiesta senza riscontro e sempre in osservanza al disposto di cui all'art. 16 della legge 241/90, come recepito dall'art. 23 della L.R. 21/5/2019 n. 7, a meno che non si voglia ammettere, contra legem, che il parere del Collegio dei Revisori deve essere atteso sine die;

- che la ricomposizione della caotica vicenda, generata da quanto anzi rappresentato, non può che partire dalla esatta quantificazione del quantum daebetur da sentenza in considerazione dei diversi importi richiesti ;

- che le somme effettivamente dovute in forza di sentenza risultano ex lege quelle in ultimo richieste dalla ditta Pubblisi Service e non quelle richieste originariamente dalla ditta a mezzo del suo legale e per le quali il Collegio aveva espresso parere favorevole, così come appresso specificate :

Spese legali liquidate : € 1.000,00
Spese generali forfettarie (15%) : € 150,00
CPA 4% : € 46,00
IVA 22% : 263,12
TOTALE : € 1.459,12

- che non risulta indicato in tale ultima richiesta, formulata dal nuovo legale della ditta, incaricato del recupero delle somme, l'importo del contributo unificato che in ogni caso non può essere riconosciuto da questo Ente in quanto non solo non risulta richiesto ma anche perchè non risulta fornita, in sede di pregressa richiesta, la prova del versamento;

- che il riconoscimento del debito, come evidenziato correttamente dall'Organo di Revisione, deve, senz'altro, essere effettuato in favore della ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda e non a favore del proprio difensore non antistatario posto che l'art. 69, c. 1 e 3 del R.D. n. 2440/1923 prevede che le cessioni di credito della P.A. debbano essere notificate all'ente e debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio e soltanto dopo il riconoscimento puntuale da parte dell'Organo Consiliare a favore del legittimo avente diritto;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di dover, preliminarmente, procedere all'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 03.02.2021 e n. 67 del 07.11.2019 in quanto riconoscono un

debito non esattamente quantificato (in quanto non risulta provato il versamento del contributo unificato richiesto) e per accertata mancanza dei requisiti necessari del soggetto individuato quale avente titolo al pagamento diretto delle spese di giudizio in quanto non antistatario;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2020/2022;

Considerato che trattandosi di spesa derivante da sentenza esecutiva la stessa costituisce un'obbligazione per il Comune di Ribera riconoscibile ai sensi dell'art. 194, c.1 lett. a) del D. Lgs 267/2000 e ammessa, in gestione provvisoria, dall'art. 163 dello stesso D. Lgs;

Ritenuto, pertanto, necessario proporre al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi del su citato art. 194, comma 1 lett. a) del 267/2000 al riconoscimento del debito fuori bilancio della complessiva somma di € 1.459,12 in favore della ditta individuale Pubblisi Service di Paraldo Edoarda al fine di evitare un aggravio di oneri a carico per l'A.C.;

Preso atto dei pareri formulati sulla presente proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti;

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL del _____;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

PROPONE

1. Di annullare le deliberazioni CC n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021 per le motivazioni riportate nella narrativa del presente atto che qui si intendono riportate.
2. Di dare atto che in esecuzione delle deliberazioni annullate con il presente provvedimento non è stato, ad oggi e per le motivazione indicate in narrativa, emanato alcun atto di liquidazione nè effettuato alcun pagamento in esecuzione alla sentenza di cui trattasi.
3. Di autorizzare il Responsabile dei Servizi finanziari ad eliminare, nei modi di legge, gli impegni di spesa assunti con le deliberazioni annullate con il presente atto.
4. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 1.459,12 in favore della ricorrente Pubblisi Service in persona del suo rappresentante legale Paraldo Edoarda, derivante da sentenza n. 2379/18 del TAR Sicilia, debito che ad oggi non risulta gravato da interessi di mora.
5. Di impegnare la somma complessiva di euro € 1.459,12 dando atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10180801/1 del bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2021;

6. Di demandare al dirigente responsabile del settore 4° Polizia Locale la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio intervenuta l'esecuzione del presente provvedimento.

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dal già ritardato pagamento che può essere produttivo di danni.

IL COMANDANTE f.f.
DELLA POLIZIA LOCALE
Commissario *Ciro Ruvolo*

Allegato "A"



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore 4° Polizia Locale

Relazione istruttoria: Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia ai sensi dell'art. 194, c.1 lett. a) del D. Lgs 267/2000 - contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda.

Creditori: Ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda;

Oggetto del debito: Sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda per annullamento Ordinanza Sindaco n. 14 del 13/03/2017.

Per le motivazioni, si allega la Sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta .

Il dipendente responsabile del servizio competente è il sottoscritto proponente Commissario Ciro Ruvolo, per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti

Dichiara

1. che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2. che la sentenza esecutiva assume forza imperativa in quanto provvedimento giudiziale, tanto che il C.C. non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità della stessa, ma deve ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
3. che sulla base di riscontri tecnico-contabili le somme da corrispondere sono congrue;
4. che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmente assunti ex art. 191 T.U.

Data _____

Il Responsabile del procedimento
Commissario Ciro Ruvolo



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto:

**Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021.
Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia ai sensi dell'art. 194, c.1 lett. a) del D. Lgs 267/2000 - contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE 4° POLIZIA LOCALE
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera, 24/09/2021

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE 4° POLIZIA LOCALE
Ing. Salvatore Ganduscio

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista.

Impegno : 4586/2021
Importo : € 1.459,12
Capitolo/Articolo : 10180801/1
Esercizio : 2021

Ribera, li 24/9/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE Economico Finanziario - Servizio di Segreteria

Prot. 15761
del 24 SET. 2021

- Al* *Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Gattuso Armando Giovanni
armandogattuso.commercialista@pec.it*
- Al* *Componente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Di Bartolo Angelo
rag.a.dibartolo@legalmail.it*
- Al* *Componente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Licciardi Salvatore
salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it*
- E p.c. Al* *Presidente del Consiglio
Dott. Vincenzo Costa*
- Al* *Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo*
- Al* *Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca*
- Al* *Procuratore Generale
Della Corte dei Conti della Sicilia
p.e.c. sicilia.procura@corteconticert.it*
- LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio.

Si trasmette unitamente alla presente per l'espressione del parere di competenza copia della proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto:

Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia ai sensi dell'art. 194,c.1 lett. a) del D. Lgs 267/2000 contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo.

Si chiede altresì di non formulare il parere richiesto con nota n. 14117 del 06.09.2021 per come richiesto con nota 3570 del 24.09.2021 dal Comandante della Polizia Municipale.

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

4° SETTORE – Comando di Polizia Municipale “Isp. C. Musso Domenico”
Ufficio Segreteria Comando

Ribera li 24 SET. 2021

Prot./PM 3570

AL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: Trasmissione proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Publisi Service di Paraldo Eduarda.

Si trasmette unitamente alla presente la proposta della deliberazione del debito fuori bilancio in favore della ditta Publisi Service di Paraldo Eduarda, e annullamento delle deliberazioni di CC n. 67 del 07.11.2019 e n. 4 del 03.02.2021:

Si chiede altresì di ritirare la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuoribilancio sempre della stessa ditta, trasmessa con vostra nota n.14117 del 06.09.2021 per la richiesta dei pareri dei revisori.



Il Comandante f.f.
Commissario *Ciro Ruvo*



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE Economico Finanziario – Servizio di Segreteria

Prot. 15761
del 24 SET. 2021

- Al* *Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Gattuso Armando Giovanni
armandogattuso.commercialista@pec.it*
- Al* *Componente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Di Bartolo Angelo
rag.a.dibartolo@legalmail.it*
- Al* *Componente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Licciardi Salvatore
salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it*

- E p.c. Al* *Presidente del Consiglio
Dott. Vincenzo Costa*
- Al* *Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo*
- Al* *Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca*
- Al* *Procuratore Generale
Della Corte dei Conti della Sicilia
p.e.c. sicilia.procura@corteconticert.it*
- LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio.

Si trasmette unitamente alla presente per l'espressione del parere di competenza copia della proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto:

Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia ai sensi dell'art. 194,c.1 lett. a) del D. Lgs 267/2000 contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo.

Si chiede altresì di non formulare il parere richiesto con nota n. 14117 del 06.09.2021 per come richiesto con nota 3570 del 24.09.2021 dal Comandante della Polizia Municipale.

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

4° SETTORE – Comando di Polizia Municipale “Isp. C. Musso Domenico”
Ufficio Segreteria Comando

Ribera li **24 SET. 2021**

Prot./PM **3570**

AL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: Trasmissione proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda.

Si trasmette unitamente alla presente la proposta della deliberazione del debito fuori bilancio in favore della ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, e annullamento delle deliberazioni di CC n. 67 del 07.11.2019 e n. 4 del 03.02.2021:

Si chiede altresì di ritirare la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuoribilancio sempre della stessa ditta, trasmessa con vostra nota n.14117 del 06.09.2021 per la richiesta dei pareri dei revisori.



Il Comandante f.f.
Commissario **Ciro Ruvolo**



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE Economico Finanziario - Servizio di Segreteria

Prot. *14117*
del 06 SET. 2021

- Al* *Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Gattuso Armando Giovanni
armandogattuso.commercialista@pec.it*
- Al* *Componente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Di Bartolo Angelo
rag.a.dibartolo@legalmail.it*
- Al* *Componente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Comune di Ribera
Dott. Licciardi Salvatore
salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it*
- E p.c. Al* *Presidente del Consiglio
Dott. Vincenzo Costa*
- Al* *Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo*
- Al* *Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca*

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio.

Si trasmette unitamente alla presente per l'espressione del parere di competenza copia della proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto:

- 1) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000. Revoca in autotutela Deliberazioni CC n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021.

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario
(Dott. Raffaele Gallo)



Oggetto: Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio

Mittente: Pec servizifinanziari <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>

Data: 24/09/2021, 16:25

A: Armando Gattuso Pec <armandogattuso.commercialista@pec.it>, Angelo Di Bartolo Pec <rag.a.dibartolo@legalmail.it>, salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it

CC: Sindaco Pec <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>, Segretario Generale Pec <segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>, sicilia.procura@corteconticert.it

Si trasmette in allegato la copia della richiesta parere di deliberazione consiliare corredata dei rispettivi allegati.

Distinti Saluti

Segreteria del Dirigente 3° Settore

— Allegati: _____

Richiesta parere proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio.pdf

Proposta di delibera consiliare.pdf

allegato 1.pdf

allegato 2.pdf

allegato 3.pdf

Allegato 4.pdf

Allegato 5.pdf

Allegato 6.pdf

Allegato 7.pdf

Allegato 8.pdf

Allegato 9.pdf

Allegato10.pdf

Allegato 11.pdf

Allegato 12.pdf

Allegato 13.pdf

Sindaco Ribera

Da: annamongiovi@avvocatiagrigento.it
Inviato: mercoledì 27 marzo 2019 17:57
A: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it; sindaco@comunediribera.ag.it;
info@comunediribera.ag.it
Oggetto: Richiesta liquidazione spese liquidate con sentenza n 2379_2018 dal TAR di Palermo
causa rg 1424_2017
Allegati: Sentenza TAR Palermo n 2379_2018_rg 01424_17 Paraldo Eduarda_Pubblisi
Service.pdf
Priorità: Alta

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Ribera

Spett.le Comune di Ribera

In allegato si trasmette la sentenza in oggetto, n 2379/18 con cui il TAR di Palermo ha condannato codesto Spett.le Ente al pagamento delle spese di giudizio in € 1.000,00 oltre oneri e accessori. Tenuto conto che il sottoscritto procuratore beneficia del regime fiscale forfettario l'importo complessivo da liquidare corrisponde a complessivi € 1.315,60 cui seguirà regolare fattura. Si confida in un rapido riscontro. Distinti saluti.

Avv. Anna Mongiovi Gaziano

" ALLEGATO 2 "

25/5/2019



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

02
P

Settore: 4° Settore Polizia Locale

Inserita nella deliberazione consiliare

Servizio:

n. del

Il Responsabile dell'Ufficio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contezioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000. |
|----------------|---|

Il sottoscritto dott. Antonino Novara Responsabile Comandante Coordinatore P.O. della Polizia Locale e Pubblica Istruzione

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- l'art 194, comma 1, lett. e) del d. lgs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive;

Considerato, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Atteso che il TAR Sicilia nel procedimento promosso dal dalla ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda condannava il Comune di Ribera al pagamento di: € 1.000,00 oltree oneri e accessori per un totale quantificato in complessivi € 1.315,60 in favore del ricorrente;

Preso atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il 31/03/2019 è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria solo per far fronte ad

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, a spese tassativamente regolate dalla legge e a quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Considerato che trattandosi di spesa derivante da Sentenza esecutiva la stessa costituisce un obbligazione per il Comune di Ribera e pertanto **deve essere riconosciuta in deroga ai dodicesimi**;

Ritenuto pertanto necessario proporre al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi del su citato art. 194, comma 1 lett. a) del 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio della complessiva somma di € 1.315,60 in favore del ricorrente, scaturito dalle circostanze sopra descritte, al fine di evitare un aggravio di oneri a carico per l'A.C.;

Vista la relazione istruttoria, allegata al presente atto sub lett. a), riportante le motivazioni in ordine alla "sentenza n. 2379/18 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda";

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti.

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL del _____;

Vista la Deliberazione n. 32 del 05/06/2018 relativamente all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

-Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

PROPONE

Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 1.315,60 in favore del ricorrente, derivante da sentenza n. 2379/18 del TAR Sicilia .

Di impegnare la somma complessiva di euro € 1.315,60 dando atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10180801/1.

Di demandare al dirigente responsabile del settore 4° Polizia Locale la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.


Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l. 289/2002.

Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del d. lgs. 267/2000.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni.

Ribera li _____

**IL COMANDANTE COORDINATORE P.O.
DELLA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA ISTRUZIONE**
dott. Antonino Novara





Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto:

Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contezioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE 4° POLIZIA LOCALE
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera, 27/05/2018

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE 4° POLIZIA LOCALE
Ing. Salvatore Ganduscio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista.

Impegno : 1254/18
Importo : € 1.315,60
Capitolo/Articolo : 10180801/1
Esercizio : 2018

Ribera, li 28/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

Allegato "A"



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore 4° Polizia Locale

Relazione istruttoria Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000.

Creditori: Ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda;

Oggetto del debito: Sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda per annullamento Ordinanza Sindaco n. 14 del 13/03/2017.

Per le motivazioni, si allega la Sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta .

Il dipendente responsabile del servizio competente è il sottoscritto proponente Dott. Antonino Novara, per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti

Dichiara

1. che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2. che la sentenza esecutiva assume forza imperativa in quanto provvedimento giudiziale, tanto che il C.C. non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità della stessa, ma deve ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
3. che sulla base di riscontri tecnico-contabili le somme da corrispondere sono congrue;
4. che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmente assunti ex art. 191 T.U.

Data _____

Il Responsabile del procedimento
Dott. Antonino Novara



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di giugno, il Collegio composto da Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, e dal Rag. Angelo di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018, procede all'esame della seguente richiesta pervenuta con prot. 9483 del 28/05/2019 di parere su proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo di € 1.315,60 derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia – Sezione Terza, contenzioso tra il Comune di Ribera e Publisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Visto

- L'art. 194 c. 1 lett. a del TUEL il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- L'art. 239 del TUEL c.1 lett. a n.6 il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Vista anche

- La necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a del D. Lgs. 267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che il debito fuori bilancio trova integrale copertura con l'impegno n. 744/19;

CONSIDERATO

- il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal funzionario addetto;
- il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'attestazione di copertura finanziaria adeguata;

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 1.315,60.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dall'esame della sentenza del TAR sopra citata ha osservato che la stessa è stata emessa su improcedibilità per carenza d'interesse da parte del Comune. Emerge quindi una responsabilità evidente per la noncuranza del contenzioso pendente e/o per il disinteresse iniziale che esso si stesse avviando alla sua instaurazione. invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, di compiere le verifiche necessarie per accertare le eventuali responsabilità prima indicate e che siano eventualmente effettuate le azioni di rivalsa sui responsabili che hanno cagionato il danno all'Ente.

Chiede, altresì, una relazione da parte dell'Ente in merito ad eventuali azioni intraprese. Infine, questo Organo ricorda che ai sensi dell'art. 227 del TUEL le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti e chiede che dell'avvenuta trasmissione ne sia data comunicazione a questo Organo di revisione allegando gli atti di trasmissione.

Ribera, 5 giugno 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso

Rag. Angelo di Bartolo

Leggi Messaggio

" ALLEGATO 4 "

Da: "Per conto di: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: sindaco@pec.comune.ribera.ag.it, poliziamunicipale@pec.comune.ribera.ag.it,
serviziocontenzioso@pec.comune.ribera.ag.it

CC:

Ricevuto il: 04/06/2019 12:45 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Sollecito liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2379/18 del TAR di Palermo sez III resa sul giudizio iscritto al n. rg 1424/17_Pubblisi_Paraldo Eduarda c Comune di Ribera

Priorità: normale

POSTA CERTIFICATA: Sollecito liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2379/18 del TAR di Palermo sez III resa sul giudizio iscritto al n. rg 1424/17_Pubblisi_Paraldo Eduarda c Comune di Ribera.eml(296617)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ribera prot. n. 9883 del 04.06.2019,,,,,,,,,,,,,

COMUNE DI RIBERA
04 GIU 2019
PRODOTTO 2466
Assegnato
Suppletorio

Da: <annamongiovi@avvocatiagrigento.it>
Data: martedì 4 giugno 2019 12:00
A: <protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>; <sindaco@comunediribera.ag.it>;
<c.ruvolo@comunediribera.ag.it>; <g.scoma@comunediribera.ag.it>
Allega: Sentenza TAR Palermo n 2379_2018_rg 01424_17 Paraldo Eduarda_Pubblisi Service.pdf
Oggetto: Sollecito liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2379/18 del TAR di Palermo sez III resa sul giudizio iscritto al n. rg 1424/17_Pubblisi_Paraldo Eduarda c Comune di Ribera

Spett.le Comune di Ribera
Egr. Sig. Sindaco del Comune di Ribera
Ufficio Polizia Municipale
Ufficio Ufficio Contenzioso

Con la presente si sollecita, anche ad integrazione della precedente del 27.03.2019, il pagamento dell'importo complessivo di **€ 1.846,00** (costituito dagli onorari + Cassa prev. 4% + Spese generali 15% e Contr Unificato di 650,00 €) liquidate con sentenza n. 2379/18 del TAR di Palermo sez III resa sul giudizio iscritto al n. rg 1424/17 passata in giudicato.

Seguirà atto autorizzativo debitamente sottoscritto dal cliente, alla distrazione diretta della somma in favore del sottoscritto procuratore, nonché regolare fattura elettronica.

Si resta, pertanto, in attesa di cortese e celere riscontro.

Distinti saluti.

Avv Anna Mongiovi Gaziano

Pubblicato il 19/11/2018

N. 02379/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2017, proposto da:

Eduarda Paraldo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Pubblisì Service, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Mongiovì Gaziano e Luigi Fazio Gelata, con domicilio eletto in Palermo, Corso Calatafimi n. 319, presso lo Studio legale dell'avv. Salvatore Greco;

contro

il Comune di Ribera, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'Ordinanza del Sindaco n. 14 del 13.03.2017, pubblicata in pari data, avente a oggetto la modifica parziale e temporanea dell'ordinanza n. 24 del 6.7.2016 relativa alla "Regolamentazione e coordinamento dell'attività di volantinaggio pubblicitario non indirizzato", con cui si consente la distribuzione di volantini, opuscoli e materiali similari nella giornata di mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e, in via eccezionale, il lunedì e, comunque, per un solo giorno a settimana;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. 1636/2017 e n. 1919/2017;

Viste la documentazione e la memoria prodotte dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1192/2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano

Udito all'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2017 il difensore di parte ricorrente, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. - Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente - quale legale rappresentante della Pubblisì Service, società specializzata in attività pubblicitaria - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Sindaco del Comune di Ribera ha parzialmente e temporaneamente modificato l'ordinanza n. 24/2016 relativa alla "Regolamentazione e coordinamento dell'attività di volantinaggio pubblicitario non indirizzato".

Espone, in punto di fatto, che:

- con cadenza settimanale presenta la domanda di autorizzazione alla distribuzione di materiale pubblicitario con periodici versamenti della tassa di pubblicità;
- con la gravata ordinanza sindacale n. 14 del 13 marzo 2017 sono state disciplinate le modalità di svolgimento dell'attività di distribuzione di volantini pubblicitari, opuscoli e materiali similari ritenuta dall'amministrazione intimata "*causa di gravi inconvenienti che degradano e deturpano l'ambiente urbano*" e, modificando la precedente ordinanza n. 24/2016 e fino al 31 dicembre 2017, ha consentito temporaneamente la distribuzione di volantini e opuscoli nella giornata di mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e, in via eccezionale, per

comprovati motivi che giustificano il legittimo impedimento a svolgere la predetta attività, il lunedì;

- con tale provvedimento è stato anche vietato lo svolgimento di tale attività in entrambi i giorni, con relativo apparato sanzionatorio in caso di inosservanza dello stesso.

La ricorrente si duole di tale provvedimento deducendo le censure di:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 46 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 50 DEL D.LGS n. 267/2000 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54 DEL D.LGS n. 267/2000 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI RIBERA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 71 DEL 01.07.1994 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA - ARBITRIO MANIFESTO, in quanto il provvedimento si pone in contrasto con gli articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, atteso che non è finalizzato a rimediare a situazioni straordinarie, contingibili e urgenti, venendo piuttosto in rilievo l'attività di volantinaggio la quale non può costituire, di per sé, fonte di rischio sotto il profilo igienico-sanitario, né per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.

B. – Il Comune di Ribera, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

C. – Dopo avere disposto l'acquisizione di documenti, con ordinanza cautelare n. 1192/2017 è stata fissata la data della discussione del ricorso nel merito.

D. – All'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018, presente il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.

E. – Il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come si evince dalla documentazione in atti, il provvedimento impugnato ha disciplinato le modalità di distribuzione del materiale pubblicitario fino alla data del 31 dicembre 2017.

Venendo in rilievo un provvedimento che non è più produttivo di effetti, la ricorrente non ha alcun interesse residuo - né, d'altro canto, lo ha palesato in vista della discussione - all'annullamento di tale atto.

Non può neppure ritenersi persistente un interesse alla declaratoria di illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, co. 3, cod. proc. amm. - per vero, neppure accennato dalla parte ricorrente - atteso che, come già ritenuto da questa Sezione “...a tali fini, incombe sulla parte ricorrente, a fronte di sopravvenienze che abbiano reso inutile il chiesto annullamento, l'onere di prospettare al giudice, in termini inequivoci e non generici, il proprio perdurante interesse ad avere comunque una decisione di merito sulla legittimità o illegittimità degli atti impugnati, fornendo in proposito un'adeguata motivazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2017, n. 1819; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 5 settembre 2017, n. 274)...
“ (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 21 febbraio 2018, n. 438).

D'altro canto, in esito alle istruttorie disposte con le ordinanze n. 1636/2017 e n. 1919/2017, si è appurato che l'impugnato provvedimento sindacale non ha inciso sul numero dei giorni già indicati, per la distribuzione di materiale pubblicitario, dalle precedenti ordinanze sindacali (v. ordinanza sindacale n. 24/2016 modificata dal provvedimento impugnato); e, in vista dell'udienza pubblica, non è stata neppure documentata la paventata riduzione degli introiti.

Conclusivamente, ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

F. – Per quanto attiene alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritiene il Collegio che le stesse, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Ribera.

Invero, come già rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 277/2011 resa su fattispecie analoga - e alla cui motivazione si rinvia in ossequio al dovere di sinteticità degli atti *ex art. 3, co. 2, cod. proc., amm.* - risultano fondate la dedotta violazione dell'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 e la denunciata carenza di motivazione.

Non sussistono, né sono adeguatamente evidenziati, nella situazione descritta nel provvedimento sindacale impugnato, i presupposti della contingibilità e dell'urgenza per l'esercizio dei poteri *extra ordinem* di competenza sindacale, venendo, piuttosto, in rilievo situazioni, alle quali l'amministrazione comunale può far fronte con gli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza e controllo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune di Ribera al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti



IL SEGRETARIO



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Via Brunelleschi tel. 0925 - 61001
4° Settore - Polizia Locale

" ALLEGATO 5 "

Ribera li

Prot. 11834 2923 PT

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Dirigente dei Servizi Finanziari
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di restituzione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000".

In riferimento alla nota n. 11706 del 3° Settore con la quale viene restituita la modifica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, con la presente si chiede al Presidente del Consiglio Comunale di non inserire tra i punti all'ordine del giorno la proposta agli atti di codesto Ufficio con pari oggetto e di volerla restituire a questo Comando di Polizia Locale.

Al Dirigente dei Servizi Finanziari si chiede di voler annullare l'impegno assegnato per tale proposta.

Successivamente si provvederà a rirasmettere la medesima proposta opportunamente integrata e modificata previa acquisizione di un nuovo impegno contabile e del parere dei Revisori dei conti.

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Antonino Novara



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE Economico Finanziario - Servizio Segreteria

Prot. 11706
del

Al Comandante Coordinatore
della Polizia Locale
Dott. Antonino Novara

SEDI

OGGETTO: Restituzione proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art.194, c.1, lett. e) del d.lgs. 267/2000.

Si restituisce la proposta di deliberazione consiliare in oggetto indicata precisando che analoga proposta, esitata favorevole dal collegio dei revisori, è stata già trasmessa al Signor Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza con nota protocollo N.1495 del 07/06/2019 che si allega alla presente.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Paolo Ballaera

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario
Dott. Raffaele Gallo



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ribera, 08/07/2019

Prot. 11961

Al Comandante della Polizia Locale
Dott. Antonino Novara

Sede

Oggetto: Restituzione proposta di deliberazione "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra Il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda ai sensi dell'art. 194 c.1, lett. a) D.Lgs. 267/2000"

Come richiesto con nota n.19834 del 02.07.2019 si restituisce la proposta di deliberazione, di cui in oggetto.

POLIZIA MUNICIPALE - RIBERA
UFFICIO COMANDO

Data 08 LUG. 2019

PROT. N. 2922

Assegnato al SEGRE. GEN. N.



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuseppe Tortorici

Tortorici



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di giugno, il Collegio composto da Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, e dal Rag. Angelo di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018, procede all'esame della seguente richiesta pervenuta con prot. 9483 del 28/05/2019 di parere su proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo di € 1.315,60 derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia – Sezione Terza, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Visto

- L'art. 194 c. 1 lett. a del TUEL il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- L'art. 239 del TUEL c.1 lett. a n.6 il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Vista anche

- La necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a del D. Lgs. 267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che il debito fuori bilancio trova integrale copertura con l'impegno n. 744/19;

CONSIDERATO

- il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciata dal funzionario addetto;
- il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'attestazione di copertura finanziaria adeguata;

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 1.315,60.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dall'esame della sentenza del TAR sopra citata ha osservato che la stessa è stata emessa su improcedibilità per carenza d'interesse da parte del Comune. Emerge quindi una responsabilità evidente per la noncuranza del contenzioso pendente e/o per il disinteresse iniziale che esso si stesse avviando alla sua instaurazione. invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, di compiere le verifiche necessarie per accertare le eventuali responsabilità prima indicate e che siano eventualmente effettuate le azioni di rivalsa sui responsabili che hanno cagionato il danno all'Ente.

Chiede, altresì, una relazione da parte dell'Ente in merito ad eventuali azioni intraprese. Infine, questo Organo ricorda che ai sensi dell'art. 227 del TUEL le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti e chiede che dell'avvenuta trasmissione ne sia data comunicazione a questo Organo di revisione allegando gli atti di trasmissione.

Ribera, 5 giugno 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso

Rag. Angelo di Bartolo



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
3° SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
SERVIZIO DI SEGRETERIA

ALBERTO G

Prot./rag 1835 /gen. 12782
del 22/07/2019

**Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Ribera**

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso
armandogattuso.commercialista@pec.it

**Al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Ribera**

Rag. Di Bartolo Angelo
rag.a.dibartolo@legalmail.it

**Al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Ribera**

Dott. Licciardi Salvatore
salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giuseppe Tortorici
presidenzaconsiglio@comunediribera.ag.it

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta parere a proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Si trasmette, per l'espressione del parere di competenza, copia della proposta deliberativa ad oggetto " Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett.e) d.lgs. 267/2000. Ad integrazione e parziale modifica della precedente proposta con pari oggetto".

Distinti Saluti

Ad Ordine del Dirigente del 3° Settore
(Dott. Raffaele Gallo)

ACCETTAZIONE: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

File Messaggio



ACCETTAZIONE: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

posta-certificata@telecompost.it (posta-certificata@telecompost.it) Aggiungi contatto

22/07/2019 12:12

A: (Pec) Servizi Finanziari



daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:12:21 (+0200) il messaggio

"RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a:

rag.a.dibartolo@legalmail.it ("posta certificata")

salvatore.licchardi@pec.commercialistipa.it ("posta certificata")

armandogattuso.commercialista@pec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-DB06-15D0DBEDE24F@telecompost.it

RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service - Unicode (UTF-8)

File Messaggio



RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

PEC servizi finanziari

22/07/2019 12:12

A: (PEC) Dott.rag. Armando Giovanni Gattuso -Presidente Revisore dei Conti; (PEC) Dott. Licciardi Salvatore -Revisore dei Conti; (PEC) Rag. Di Bartolo Angelo -Revisore dei Conti;



Richiesta
parere a
proposta di ...



Nota
prot.n.12561de
116.07.2019 d...



proposta
DFB+allegati
contenzios...

Si trasmettono, in riferimento all'oggetto:

-Richiesta parere,

-nota del Comandante della Polizia Locale,

-proposta di deliberazione consiliare.

Cordialmente

L'INCARICATA


Sig.ra Carmelina Zito

CONSEGNA: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

22/07/2019 12:12

posta-certificata@pec.aruba.it (posta-certificata@pec.aruba.it) Aggiungi contatto

A: (Pec) Servizi Finanziari



Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:12:26 (+0200) il messaggio "RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" proveniente da "servizi-finanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a "salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-D806-15D0D8EDE24F@telecompost.it

CONSEGNA: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

CONSEGNA: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

22/07/2019 12:12

posta-certificata@pec.aruba.it (posta-certificata@pec.aruba.it) Aggiungi contatto

A: (Pec) Servizi Finanziari



Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:12:27 (+0200) il messaggio "RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" proveniente da "servizi-finanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a "armandogattuso.commercialista@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-D806-15D0D8EDE24F@telecompost.it

CONSEGNA: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

Messaggio




CONSEGNA: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

Posta Certificata Legalmail (posta-certificata@legalmail.it) Aggiungi contatto

22/07/2019 12:12

A: (Pec) Servizi Finanziari



Contenuto firmato digitalmente con ID di chiave di firma scaduta

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:12:30 (+0200) il messaggio "RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" proveniente da "servizi-finanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a "rag.a.dibartolo@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-DB06-15D0DBEDE24F@telecompost.it

Delivery receipt

The message "RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" sent by "servizi-finanziari@pec.comune.ribera.ag.it", on 22/07/2019 at 12:12:30 (+0200) and addressed to "rag.a.dibartolo@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-DB06-15D0DBEDE24F@telecompost.it

PEC servizi finanziari

Da: <posta-certificata@telecompost.it>
Data: lunedì 22 luglio 2019 12:12
A: <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

Ricevuta di accettazione

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:12:21 (+0200) il messaggio
"RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR,
contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" proveniente da
"servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it"

ed indirizzato a:

rag.a.dibartolo@legalmail.it ("posta certificata")
salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it ("posta certificata")
armandogattuso.commercialista@pec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-DB06-15D0DBEDE24F@telecompost.it

PEC servizi finanziari

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: lunedì 22 luglio 2019 12:12
A: <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:12:26 (+0200) il messaggio "RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a "salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-DB06-15D0DBEDE24F@telecompost.it

PEC servizi finanziari

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: lunedì 22 luglio 2019 12:12
A: <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:12:27 (+0200) il messaggio "RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a "armandogattuso.commercialista@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-DB06-15D0DBEDE24F@telecompost.it

PEC servizi finanziari

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: lunedì 22 luglio 2019 12:12
A: <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>
Allega: postacert.eml; daticert.xml
Oggetto: CONSEGNA: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:12:30 (+0200) il messaggio "RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a "rag.a.dibartolo@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-DB06-15D0DBEDE24F@telecompost.it

Delivery receipt

The message "RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service" sent by "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it", on 22/07/2019 at 12:12:30 (+0200) and addressed to "rag.a.dibartolo@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 5A1D2A60-EDE3-C5F4-DB06-15D0DBEDE24F@telecompost.it

Segreteria Ragioneria

Da: "Segreteria Ragioneria" <segreteria.ragioneria@comunediribera.ag.it>
Data: lunedì 22 luglio 2019 12:14
A: "Presidenza del Consiglio (Dott. Giuseppe Tortoric)" <presidenzaconsiglio@comunediribera.ag.it>
Allega: Richiesta parere a proposta di deliberazione al Consiglio Comune.pdf
Oggetto: Fw: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblici Service

SI INOLTRA, PER CONOSCENZA QUANTO TRASMESSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Sig.ra Carmelina Zito

From: PEC servizi finanziari
Sent: Monday, July 22, 2019 12:12 PM
To: (PEC) Dott.rag. Armando Giovanni Gattuso -Presidente Revisore dei Conti ; (PEC) Dott. Ucciardi Salvatore -Revisore dei Conti ; (PEC) Rag. Di Bartolo Angelo -Revisore dei Conti
Subject: RICHIESTA PARERE a proposta Debito fuori bilancio sentenza n. 2379/2018 del TAR, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblici Service

Si trasmettono, in riferimento all'oggetto:

- Richiesta parere,
- nota del Comandante della Polizia Locale,
- proposta di deliberazione consiliare.

Cordialmente
L'INCARICATA
Sig.ra Carmelina Zito



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore: 4° Settore Polizia Locale

Inserita nella deliberazione consiliare

Servizio:

n. del

Il Responsabile dell'Ufficio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000. Ad integrazione e parziale modifica della precedente proposta con pari oggetto. |
|----------------|---|

Il sottoscritto dott. Antonino Novara Responsabile Comandante Coordinatore P.O. della Polizia Locale e Pubblica Istruzione

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 d. lgs. 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- l'art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive;

Considerato, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Atteso che il TAR Sicilia nel procedimento promosso dalla ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda condannava il Comune di Ribera al pagamento di: € 1.000,00 oltre oneri e accessori come per legge;

Vista la nota pervenire in data 27/03/2019 dall'avvocato Anna Mongiovi Gaziano con la quale quantificava l'ammontare del debito in € 1.315,60;

Vista la successiva nota, ad integrazione della precedente, del 04/06/2019 con la quale l'ammontare del debito veniva rideterminato in € 1.846,00 come di seguito calcolato: € 1.000,00 per onorari + 4% per cassa

previdenza + 15% per spese generali + € 650,00 per contributo unificato, da liquidare in favore dello stesso avvocato previa autorizzazione del ricorrente;

Preso atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il 31/03/2019 è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria solo per far fronte ad obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, a spese tassativamente regolate dalla legge e a quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Considerato che trattandosi di spesa derivante da Sentenza esecutiva la stessa costituisce un'obbligazione per il Comune di Ribera e pertanto deve essere riconosciuta in deroga ai dodicesimi;

Ritenuto pertanto necessario proporre al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi del su citato art. 194, comma 1 lett. a) del 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio della complessiva somma di € 1.846,00 in favore dell'avvocato Anna Mongiovi Gaziano, previa autorizzazione del ricorrente, scaturito dalle circostanze sopra descritte, al fine di evitare un aggravio di oneri a carico per l'A.C.;

Vista la relazione istruttoria, allegata al presente atto sub lett. a), riportante le motivazioni in ordine alla "sentenza n. 2379/18 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e ditta Publisi Service di Paraldo Eduarda";

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti.

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL del _____;

Vista la Deliberazione n. 32 del 05/06/2018 relativamente all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

-Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

PROPONE

Ad integrazione e parziale modifica della precedente proposta con pari oggetto, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 1.846,00 in favore dell'avvocato Anna Mongiovi Gaziano, previa autorizzazione del ricorrente, derivante da sentenza n. 2379/18 del TAR Sicilia .

Di impegnare la somma complessiva di euro € 1.846,00 dando atto che la predetta somma trova copertura al capitolo n. 10180801/1.

Di demandare al dirigente responsabile del settore 4° Polizia Locale la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.

Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l. 289/2002.

Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del d. lgs. 267/2000.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni.

Ribera li _____

**IL COMANDANTE COORDINATORE
DELLA POLIZIA LOCALE
dott. **

Allegato "A"



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore 4° Polizia Locale

Relazione istruttoria Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000.

Creditori: Ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda;

Oggetto del debito: Sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda per annullamento Ordinanza Sindaco n. 14 del 13/03/2017.

Per le motivazioni, si allega la Sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta .


Il dipendente responsabile del servizio competente è il sottoscritto proponente Dott. Antonino Novara, per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti

Dichiara

- 1. che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;**
- 2. che la sentenza esecutiva assume forza imperativa in quanto provvedimento giudiziale, tanto che il C.C. non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità della stessa, ma deve ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;**
- 3. che sulla base di riscontri tecnico-contabili le somme da corrispondere sono congrue;**
- 4. che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmente assunti ex art. 191 T.U.**

Data _____

Il Responsabile del procedimento
Dott. Antonino Novara





Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto:

Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contezioso tra il Comune di Ribera e e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE 4° POLIZIA LOCALE
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera, 10/04/2017

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE 4° POLIZIA LOCALE
Ing. Salvatore Ganduscio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;


ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista.

Impegno : 1254/13
Importo : € 1.846,00
Capitolo/Articolo : 10180801/1
Esercizio : _____

Ribera, il 18/7/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ribera, 08/07/2019

Prot. 11861

Al Comandante della Polizia Locale
Dott. Antonino Novara

Sede

Oggetto: Restituzione proposta di deliberazione "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra Il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda ai sensi dell'art. 194 c.1, lett. a) D.Lgs. 267/2000"

Come richiesto con nota n.19834 del 02.07.2019 si restituisce la proposta di deliberazione, di cui in oggetto.

COMUNE DI RIBERA
UFFICIO
08 LUG. 2019
2322
SEGRETERIA



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuseppe Tortorici

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: sindaco@pec.comune.ribera.ag.it, poliziamunicipale@pec.comune.ribera.ag.it,
serviziocontenzioso@pec.comune.ribera.ag.it

CC:

Ricevuto il: 04/06/2019 12:45 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Sollecito liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2379/18 del TAR di Palermo sez III resa sul giudizio iscritto al n. rg 1424/17_Pubblisi_Paraldo Eduarda c Comune di Ribera

Priorità: normale

POSTA CERTIFICATA: Sollecito liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2379/18 del TAR di Palermo sez III resa sul giudizio iscritto al n. rg 1424/17_Pubblisi_Paraldo Eduarda c Comune di Ribera.eml(296617)

• Mostra Certificato

• Azioni ▾

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ribera prot. n. 9883 del 04.06.2019.....

2466

Segretario

Avv Anna Mongiovi Gaziano

Distinti saluti.

Si resta, pertanto, in attesa di cortese e celere riscontro.
procuratore, nonché regolare fattura elettronica.

Seguirà atto autorizzativo debitamente sottoscritto dal cliente, alla
n. rg 1424/17 passata in giudicato.

n. 2379/18 del TAR di Palermo sez III resa sul giudizio iscritto al
4% + Spese generali 15% e Contr Unificato di 650,00 €) liquidate con sentenza
pagamento dell'importo complessivo di € 1.846,00 (costituito dagli onorari + Cassa prev.
Con la presente si sollecita, anche ad integrazione della precedente del 27.03.2019, il

Spett.le Comune di Ribera
Egr. Sig. Sindaco del Comune di Ribera
Ufficio Polizia Municipale
Ufficio Ufficio Contenzioso

Da: <annamongiovi@avvocatiagrisento.it>
Data: martedì 4 giugno 2019 12:00
A: <protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>; <stindaco@comuneditibera.ag.it>;
<crnvoio@comuneditibera.ag.it>; <g.secoma@comuneditibera.ag.it>
Allega: Sentenza TAR Palermo n 2379_2018 rg 01424_17 Parado Eduarda_Pubbil Service.pdf
Oggetto: Sollecito liquidazione spese di giudizio sentenza n. 2379/18 del TAR di Palermo sez III resa sul giudizio
iscritto al n. rg 1424/17. Pubblil Parado Eduarda e Comune di Ribera



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ribera, 08/07/2019

Prot. 11961

Al Comandante della Polizia Locale
Dott. Antonino Novara

Sede

Oggetto: Restituzione proposta di deliberazione "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra Il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda ai sensi dell'art. 194 c.1, lett. a) D.Lgs. 267/2000"

Come richiesto con nota n.19834 del 02.07.2019 si restituisce la proposta di deliberazione, di cui in oggetto.

08 LUG. 2019

2322

SEGRE COMM



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuseppe Tortarici



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore: 4° Settore Polizia Locale

Inserita nella deliberazione consiliare

Servizio:

n. del

Il Responsabile dell'Ufficio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000. |
|----------------|--|

Il sottoscritto dott. Antonino Novara Responsabile Comandante Coordinatore P.O. della Polizia Locale e Pubblica Istruzione

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 d. lgs. 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giurcontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giurcontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- l'art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive;

Considerato, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Atteso che il TAR Sicilia nel procedimento promosso dalla ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda condannava il Comune di Ribera al pagamento di: € 1.000,00 oltre oneri e accessori per un totale quantificato in complessivi € 1.315,60 in favore del ricorrente;

Preso atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il 31/03/2019 è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria solo per far fronte ad

Allegato "A"



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore 4° Polizia Locale

Relazione istruttoria Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 dal TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000.

Creditori: Ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda;

Oggetto del debito: Sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda per annullamento Ordinanza Sindaco n. 14 del 13/03/2017.

Per le motivazioni, si allega la Sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta .

Il dipendente responsabile del servizio competente è il sottoscritto proponente Dott. Antonino Novara, per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti

Dichiara

- 1. che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;**
- 2. che la sentenza esecutiva assume forza imperativa in quanto provvedimento giudiziale, tanto che il C.C. non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità della stessa, ma deve ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;**
- 3. che sulla base di riscontri tecnico-contabili le somme da corrispondere sono congrue;**
- 4. che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmente assunti ex art. 191 T.U.**

Data _____

Il Responsabile del procedimento
Dott. Antonino Novara

POLIZIA MUNICIPALE - RIBERA
UFF. COMANDO

12 APR. 2019

PROT. N. 1623

Assogestione n. Sepe



Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

Ribera 03 APR. 2019

Prot. gab. n. 367

Prot. Gen. n. 6120

Al Comandante della Polizia Locale
Dott. Antonino Novara
Sede

al Responsabile dell'Ufficio Legale
Avv. Giovanni Scoma
Sede

Oggetto: TAR Sicilia - richiesta liquidazione spese liquidate con sentenza 2379 - 2018 dal TAR di Palermo

Si trasmette in allegato alla presente missiva, la nota indicata in oggetto
Distinti saluti.

Il Sindaco
Carmelo Pace

Sindaco Ribera

Da: annamongiovi@avvocatiagrigento.it
Inviato: mercoledì 27 marzo 2019 17:57
A: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it; sindaco@comunedi ribera.ag.it;
info@comunedi ribera.ag.it
Oggetto: Richiesta liquidazione spese liquidate con sentenza n 2379_2018 dal TAR di Palermo
causa rg 1424_2017
Allegati: Sentenza TAR Palermo n 2379_2018_rg 01424_17 Paraldo Eduarda_Pubblii .
Service.pdf
Priorità: Alta

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Ribera

Spett.le Comune di Ribera

In allegato si trasmette la sentenza in oggetto, n 2379/18 con cui il TAR di Palermo ha condannato codesto Spett.le Ente al pagamento delle spese di giudizio in € 1.000,00 oltre oneri e accessori. Tenuto conto che il sottoscritto procuratore beneficia del regime fiscale forfettario l'importo complessivo da liquidare corrisponde a complessivi € 1.315,60 cui seguirà regolare fattura. Si confida in un rapido riscontro. Distinti saluti.

Avv. Anna Mongiovi Gaziano

Publicato il 19/11/2018

N. 02379/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2017, proposto da:
Eduarda Paraldo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Pubblisi Service, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Mongiovi
Gaziano e Luigi Fazio Gelata, con domicilio eletto in Palermo, Corso
Calatafimi n. 319, presso lo Studio legale dell'avv. Salvatore Greco;

contro

il Comune di Ribera, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in
giudizio;

per l'annullamento

dell'Ordinanza del Sindaco n. 14 del 13.03.2017, pubblicata in pari data,
avente a oggetto la modifica parziale e temporanea dell'ordinanza n. 24 del
6.7.2016 relativa alla "Regolamentazione e coordinamento dell'attività di
volantinaggio pubblicitario non indirizzato", con cui si consente la
distribuzione di volantini, opuscoli e materiali similari nella giornata di
mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e, in via eccezionale, il lunedì e,
comunque, per un solo giorno a settimana;

019
comprovati motivi che giustifichino il legittimo impedimento a svolgere la predetta attività, il lunedì;

- con tale provvedimento è stato anche vietato lo svolgimento di tale attività in entrambi i giorni, con relativo apparato sanzionatorio in caso di inosservanza dello stesso.

La ricorrente si duole di tale provvedimento deducendo le censure di:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 46 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 50 DEL DLGS n. 267/2000 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54 DEL DLGS n. 267/2000 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI RIBERA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 71 DEL 01.07.1994 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA - ARBITRIO MANIFESTO, in quanto il provvedimento si pone in contrasto con gli articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, atteso che non è finalizzato a rimediare a situazioni straordinarie, contingibili e urgenti, venendo piuttosto in rilievo l'attività di volantinaggio la quale non può costituire, di per sé, fonte di rischio sotto il profilo igienico-sanitario, né per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.

B. - Il Comune di Ribera, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

C. - Dopo avere disposto l'acquisizione di documenti, con ordinanza cautelare n. 1192/2017 è stata fissata la data della discussione del ricorso nel merito.

D. - All'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018, presente il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.

Invero, come già rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 277/2011 resa su fattispecie analoga - e alla cui motivazione si rinvia in ossequio al dovere di sinteticità degli atti ex art. 3, co. 2, cod. proc., amm. - risultano fondate la dedotta violazione dell'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 e la denunciata carenza di motivazione.

Non sussistono, né sono adeguatamente evidenziati, nella situazione descritta nel provvedimento sindacale impugnato, i presupposti della contingibilità e dell'urgenza per l'esercizio dei poteri *extra ordinem* di competenza sindacale, venendo, piuttosto, in rilievo situazioni, alle quali l'amministrazione comunale può far fronte con gli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza e controllo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune di Ribera al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di giugno, il Collegio composto da Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, e dal Rag. Angelo di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018, procede all'esame della seguente richiesta pervenuta con prot. 9483 del 28/05/2019 di parere su proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo di € 1.315,60 derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia – Sezione Terza, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisì Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000°.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Visto

- L'art. 194 c. 1 lett. a del TUEL il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- L'art. 239 del TUEL c.1 lett. a n.6 il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Vista anche

- La necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a del D. Lgs. 267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che il debito fuori bilancio trova integrale copertura con l'impegno n. 744/19;

CONSIDERATO

- il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal funzionario addetto;
- il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'attestazione di copertura finanziaria adeguata;

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 1.315,60.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dall'esame della sentenza del TAR sopra citata ha osservato che la stessa è stata emessa su improcedibilità per carenza d'interesse da parte del Comune. Emerge quindi una responsabilità evidente per la noncuranza del contenzioso pendente e/o per il disinteresse iniziale che esso si stesse avviando alla sua instaurazione. Invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, di compiere le verifiche necessarie per accertare le eventuali responsabilità prima indicate e che siano eventualmente effettuate le azioni di rivalsa sui responsabili che hanno cagionato il danno all'Ente.

Chiede, altresì, una relazione da parte dell'Ente in merito ad eventuali azioni intraprese. Infine, questo Organo ricorda che ai sensi dell'art. 227 del TUEL le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti e chiede che dell'avvenuta trasmissione ne sia data comunicazione a questo Organo di revisione allegando gli atti di trasmissione.

Ribera, 5 giugno 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso

Rag. Angelo di Bartolo



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Via Brunelleschi tel. 0925 - 61001
4° Settore - Polizia Locale

Ribera li

08 LUG. 2019

P.G.

12561

proz. 2928/14

16 LUG. 2019

Al Dirigente dei Servizi Finanziari
SEDE

Oggetto: Riscontro nota n. 11706 del 02/07/2019. Riproposizione proposta con oggetto *"riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000"*.

Premesso che con nota n. 9883 del 04/06/2019 l'Avv. Anna Mongiovi Gaziano, ad integrazione della precedente del 27/03/2019, comunicava che l'importo spettante era di € 1846,00 anzichè 1315,60 per omesso calcolo del contributo unificato;

che la proposta di cui all'oggetto dell'importo di € 1315,60 era sta già impegnata, corredata del parere dei revisori dei conti e trasmessa all'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale;

Considerato che pertanto occorre riformulare la proposta di cui all'oggetto opportunamente integrata e modificata;

vista la nota n. 11961 del 8/07/2019 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale con la quale viene restituita la proposta di cui all'oggetto;

Accertato che il contributo unificato pari ad € 650,00 rientra tra gli oneri ed accessori liquidati con sentenza.

Con la presente, si ripropone in allegato la proposta di deliberazione di cui all'oggetto opportunamente integrata e modificata per i successivi adempimenti di competenza.

Allegati:

Copia della nuova proposta di riconoscimento debito fuori bilancio;

Copia della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio, restituita dall'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale, completa del parere dei Revisori dei conti;

nota n. 11961 del 08/07/2019;

nota n. 9883 del 04/06/2019.



Comandante della Polizia Locale
Dott. Antonio Novara



CCPIA

**COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI**

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di giugno, il Collegio composto da Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, e dal Rag. Angelo di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018, procede all'esame della seguente richiesta pervenuta con prot. 9483 del 26/05/2019 di parere su proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo di € 1.315,60 derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia - Sezione Terza, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblici Service di Paralda Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Visto

- L'art. 194 c. 1 lett. a del TUEL il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- L'art. 239 del TUEL c.1 lett. a n.6 il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Vista anche

- La necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a del D. Lgs. 267/2000;
- che nel testo delle predette proposte si rileva che il debito fuori bilancio trova integrale copertura con l'impegno n. 744/19;

CONSIDERATO

- il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal funzionario addetto;
- il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'attestazione di copertura finanziaria adeguata;

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 1.315,60.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dall'esame della sentenza del TAR sopra citata ha osservato che la stessa è stata emessa su improcedibilità per carenza d'interesse da parte del Comune. Emerge quindi una responsabilità evidente per la noncuranza del contenzioso pendente e/o per il disinteresse iniziale che esso si stesse avviando alla sua instaurazione. Invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, di compiere le verifiche necessarie per accertare le eventuali responsabilità prima indicate e che siano eventualmente effettuate le azioni di rivalsa sui responsabili che hanno cagionato il danno all'Ente.

Chiede, altresì, una relazione da parte dell'Ente in merito ad eventuali azioni intraprese. Infine, questo Organo ricorda che ai sensi dell'art. 227 del TUEL le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti e chiede che dell'avvenuta trasmissione ne sia data comunicazione a questo Organo di revisione allegando gli atti di trasmissione.

Ribera, 5 giugno 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso

Rag. Angelo di Bartolo



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Via Brunelleschi tel. 0925 - 61001
4° Settore – Polizia Locale

u ALLEGATO 7 u

12 OTT. 2020

Ribera li

Prot. 6721/Gen 3503 /PM

All'Ufficio Legale e Contenzioso
AVV. Scoma Giovanni.

e p.c. Dirigente del 3° Settore

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta integrazione spese di giudizio per contributo unificato. Sentenza TAR Svcilia n. 2379/18.

Al fine di completare ed integrare l'istruttoria relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio e relativa liquidazione delle spese di giudizio in oggetto, chiedo di voler confermare la legittimità della richiesta di controparte relativa al citato contributo unificato.

A tal fine si allega.

1. richiesta di controparte;
2. sentenza del TAR n. 2379/18 del 6/11/2018.

In attesa di sollecito riscontro porgo Distinti saluti.

Il Comandante
Dott. Antonino Novara

ALLEGATO 8^a



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento
Ufficio Contenzioso

POLIZIA MUNICIPALE - RIBERA
UFF. COMANDO
Data 17 DIC. 2020

PROT./PM 4383

Assegnato a:

[Signature]
P.C.
[Signature]

Prot. n. 20585 del 16 DIC. 2020

Al Comandante Polizia Municipale

SEDE

OGGETTO : Richiesta integrazione spese di giudizio per contributo unificato
.Sentenza TAR Sicilia n. 2379/18

Con la presente si riscontra la nota prot. n. 16771/Gen. 3503/PM del 12.10.2020, riguardante l' oggetto, significando che:

«Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare.

Dunque, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento».

Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2019, n. 18529 - Rel. Cons. Dott. U. Luigi Cesare Giuseppe Scotti

Si allega sentenza

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
Avv. Giovanni Scoma

[Signature]

Cass. Civ., Sez. I, 10/07/2019, n. 18529 - Rel. Cons. Dott. U. Luigi Cesare Giuseppe Scotti

«Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare.

Dunque, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 18846 del 17/5-27/7/2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da [Omissis] e assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da [Omissis] avverso la sentenza della Corte di appello di [Omissis] del 8/10/2013 e ha condannato il ricorrente [Omissis] al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € [Omissis].

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione ex artt.391 bis e 395, n.4, cod. proc. civ. ovvero per correzione di errori materiali ex art.287 cod.proc.civ., notificato in data 27/2/2018, [Omissis] s.p.a., società succeduta a [Omissis] soc.coop in forza di atto di fusione, proponendo due motivi.

L'intimato [Omissis] non si è costituito in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [Omissis] prospetta alternativamente errore materiale o errore revocatorio per l'omessa liquidazione delle spese di iscrizione a ruolo sostenute dalla [Omissis] a fronte della proposizione del ricorso incidentale condizionato e comunque per l'omessa condanna del sig. [Omissis] a rimborsare tale importo alla [Omissis] (€ 27.000 [sic] per bolli, € 1.320,00 per contributo unificato ed € 200,00 per integrazione contributo).

1.1. Ai sensi dell'art.391 bis, se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti.

Si ha errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, ex art.395 n.4, cod. proc. civ., quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

L'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'articolo 395, comma 4, del codice di procedura civile, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Sez. 3, 06/12/2018, n. 31563).

1.2. L'errore denunciato dal ricorrente con il primo motivo non sussiste, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, per vero menzionata dalla stessa ricorrente, secondo cui il provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all'iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati.

Infatti, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento (Sez.6, 10/02/2016, n. 2691).

In altri termini, la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l'iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all'ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz'altro giustificativa, anche sotto il profilo dell'efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita.

Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce infatti un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Sez.6, 20/11/2015, n. 23830).

1.3. Il primo motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta alternativamente errore materiale o revocatorio perché la Corte aveva erroneamente attribuito al ricorrente principale [Omissis], e non ad essa controricorrente e ricorrente incidentale il deposito di memoria in sede di legittimità, ovvero del fatto supposto a fondamento della non necessità di liquidare le spese della fase di sospensiva ex art.373 cod. proc. civ.; la ricorrente comunque lamenta la mancata liquidazione di tali spese e l'omessa condanna del [Omissis] al relativo rimborso.

2.1. L'errore materiale relativo alla memoria in data 4/5/2017 è effettivamente stato commesso dalla Corte che, a pagina 2, § 3, 24° rigo, ne ha erroneamente attribuito il deposito al ricorrente principale e non alla controricorrente ricorrente incidentale (doc. M allegato al ricorso), che aveva anche notificato a controparte nota ex art.372 cod. proc. civ. di deposito documentale relativa agli atti e alle spese del procedimento ex art.373 cod. proc. civ. svoltosi dinanzi alla Corte di appello di [Omissis] (doc. N. allegato al ricorso).

2.2. È indubbio che la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. spettò esclusivamente alla Corte di Cassazione nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione (Sez.6, 24/10/2018, n. 26966).

Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato (Sez. 3, 04/10/2018, n. 24201, Sez. 6, 20/10/2015, n. 21198); la richiesta di liquidazione è perciò esaminabile a condizione che l'interessato - nel proporre la relativa istanza - produca i documenti attinenti al procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. nel rispetto della prescrizione dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ. (cioè con notifica mediante elenco alle altre parti). Deve, infatti, considerarsi che la liquidazione delle spese del processo va fatta d'ufficio e l'istanza dell'interessato ha il solo scopo di richiedere l'attivazione di tale potere officioso. Tale principio vale anche in relazione a quelle ex art. 373 cod. proc. civ. in relazione alle quali i documenti in questione sono già noti a controparte (Sez. un. 09/07/2009, n. 16092).

2.3. L'asserito errore revocatorio deve ritenersi dimostrato, poiché risulta in modo evidente che la Corte non ha tenuto presente anche le spese del procedimento inibitorio ex art.373 cod. proc. civ. allorché ha disposto la condanna di [Omissis] a rifondere le spese della controricorrente, liquidate in € [Omissis] per compensi, oltre accessori.

L'errore materiale nell'attribuzione della memoria costituisce un grave indizio in tal senso, poiché dimostra che la Corte non ha preso in esame la richiesta di rifusione delle spese in questione e la documentazione, debitamente sottoposta al contraddittorio, ad essa correlata.

A ciò occorre aggiungere, oltre al totale silenzio serbato sul punto nel provvedimento di liquidazione, la considerazione dell'entità della somma globalmente liquidata per compensi (€ [Omissis]) che appare evidentemente incongrua a rifondere anche le spese del procedimento inibitorio in questione.

Pertanto la decisione sulle spese aggredita in revocazione è basata sull'inesistenza di un fatto (le spese di resistenza in inibitoria ex art.373 cod. proc. civ.) la cui verità è positivamente stabilita.

3. Il ricorso va quindi accolto quanto alla correzione dell'errore materiale e al secondo motivo. La sentenza n.18853/2017 della Corte di Cassazione deve pertanto essere cassata limitatamente alla regolazione delle spese, e la Corte, decidendo sul ricorso n.1887/2014, liquida a favore della parte ricorrente la somma di € [Omissis] per compensi, in luogo di quella di € [Omissis], ferme le restanti statuizioni.

P.Q.M.

La Corte

ordina la correzione dell'errore materiale contenuto a pagina 2, § 3, 24° rigo, della sentenza impugnata con la sostituzione della parola «principale» con la parola «incidentale»;

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza n.18853/2017 della Corte di Cassazione, limitatamente alla regolazione delle spese, e, decidendo sul ricorso n.1887/2014, liquida la somma di € [Omissis] per compensi, ferme le restanti statuizioni.

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.

Ragionando_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp
Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore

www.lucentiegattonistp.eu - p.i. 02201870413

Ragionando è un prodotto Jusdicere





COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

" ALLEGATO 9 "

Addl, 24 febbraio 2021

Al Presidente del C.C.
Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Generale
Al Dirigente del Settore economico
Finanziario

Comune di RIBERA

E p.c.

Al Sindaco del Comune di Ribera
Al Procuratore Generale
della Corte dei Conti
della Sicilia
p.e.c. sicilia.procura@corteconticert.it

Oggetto: Gravi irregolarità rilevate sulle deliberazione di Consiglio Comunale nn. 67 del 7/11/2019 e n. 4 del 3 febbraio 2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 c. 1 lett. e del D. Lgs. 267/2000, si ritiene doveroso segnalare quanto a seguito.

- 1) Dall'Albo Pretorio online aggiornato il 19 u.s. si osserva che il Consiglio Comunale di questo Ente, nella seduta del 3 u.s., ha deliberato favorevolmente sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, nel preambolo della quale si legge *"ad integrazione e parziale modifica della precedente proposta con pari oggetto, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 1.846,00 in favore dell'avvocato Anna Mongiovi Gaziano, previa autorizzazione del ricorrente"* (autorizzazione allo stato inesistente), così come può evincersi dall'all. "A";
- 2) Nel processo verbale della delibera richiamata al punto precedente il responsabile dei Servizi Finanziari, chiamato a relazionare, ha dichiarato "che la proposta è priva del parere dell'Organo di Revisione in quanto sono trascorsi i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità per la resa del parere di competenza"
- 3) Si ritiene l'affermazione per ultima riportata arbitraria, forviante e pericolosa. Intanto è utile chiarire che il Collegio di Revisione Economico-finanziaria nel periodo intercorso fra la richiesta di parere (4 gennaio) e la decisione da parte degli Uffici (non oltre l'1 febbraio) che del parere se ne potesse fare a meno, era sottoposto ad obblighi istituzionali molto impegnativi in seno



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

all'Ente in questione, ai quali ha dato priorità, rinviando l'esame, l'approfondimento attraverso l'interlocuzione con il proponente e l'approntamento del parere richiesto, nella considerazione che la pratica sottopostagli, già a primo impatto, si presentava assurda ed indiscutibilmente molto confusa. Ma anche perché la medesima si era trascinata molto stranamente nel silenzio per circa 19 mesi e qualche giorno in più risultava ininfluenza. Con riferimento alla arbitrarietà, di cui anzi si è fatto cenno, non appare superfluo, altresì, rendere noto a tutti che i pareri previsti dall'art. 239 comma 1 lett. b del D.Lgs. 267/2000 e, fra questi al n. 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi del comma 1 bis del medesimo articolo *"sono obbligatori"* e *"l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione"*. Tale previsione conduce all'illegittimità della delibera di approvazione già citata in assenza di parere dell'Organo di Revisione, seppure non reso in tempo rispetto ad un regolamento di contabilità concepito nell'anno 1996, abbondantemente superato che non tiene conto della tumultuosa trasformazione della legislazione sugli Enti Locali avvenuta nell'ultimo quarto di secolo e preso (il regolamento) in considerazione solo raramente, soprattutto per ricordare i termini assegnati all'Organo di Revisione. E, molto peggio, equivale a sottrarre gravemente all'Organo consiliare l'apporto tecnico dell'Organo di Revisione che il legislatore opportunamente ha voluto dotare a compensazione della non richiesta conoscenza tecnica, ma comunque con le responsabilità istituzionali di Organo di Controllo e di indirizzo della gestione dell'Ente, non solo politico ma anche amministrativo.

- 4) L'assurdità e la confusione, di cui prima si è detto, consistono innanzitutto nel fatto che sul riconoscimento del medesimo d.f.b. questo Collegio, su richiesta della segreteria dei Servizi Finanziari (vedi all. "B") in data 5 giugno 2019, di cui al verbale di questo Collegio n. 11 (vedi all. "C") ha espresso il proprio parere favorevolmente sulla proposta di riconoscimento di un debito di € 1.315,60 a favore della Pubblisi Service e non dell'avvocato Anna Mongioli Gaziano (vedi all. "D")/ Si aggiunga che questo Organo, in seno al predetto parere ha ritenuto di evidenziare che *"dall'esame della sentenza del TAR sopra citata ha osservato che la stessa è stata emessa per improcedibilità per carenza d'interesse da parte del Comune. Emerge quindi una responsabilità evidente per la noncuranza del contenzioso pendente e/o per il disinteresse iniziale che esso si stesse avviando alla sua instaurazione. Invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, di compiere le verifiche necessarie per accertare le eventuali responsabilità prima indicate e che siano eventualmente effettuate le azioni di rivalsa sui responsabili che hanno cagionato il danno all'Ente"*
- 5) La proposta di riconoscimento e le affermazioni del responsabile dei servizi finanziari, secondo le quali *"a correzione della delibera precedente si propone questa nuova deliberazione"* ha portato il Consiglio a ritenere corretta la procedura enunciata e a non ponderare attentamente la questione in trattazione. Si aggiunga che non risulta alcun intervento del Segretario Comunale verbalizzante che richiamasse l'attenzione dell'assise sui contenuti della proposta e sulle irregolarità ed illegittimità evidenti che essa conteneva.



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

- 6) Alla luce di tale affermazione questo Organo ha voluto verificare la delibera di approvazione della proposta n° 67 del 7/11/2019 (All. "E") e, con stupore ed inquietudine, è emerso che in quella occasione il Consiglio ha deliberato approvando una proposta del tutto diversa da quella su cui questo Organo ha reso il proprio parere, anche se quest'ultimo risulta a corredo della documentazione a disposizione del Consiglio. In effetti, la proposta agli atti della predetta delibera n. 67 stabiliva che l'importo da riconoscere era pari ad € 1.846,00 e il creditore risultava essere l'avv. Anna Mongiovi Gaziano, mentre stranamente nella proposta trasmessa a questo Collegio, su cui l'Organo ha reso il parere, l'importo risultava essere € 1.315,00 e il creditore la Pubblisi Service, così come stabilito nella sentenza del T.A.R..
- 7) A beneficio dei Consiglieri, certamente non dell'Organo di controllo in indirizzo, che potrà dedurre il proprio convincimento dalla documentazione allegata, occorre chiarire:
- a) Che con la prima delibera, la n. 67 del 7/11/2019 di riconoscimento del debito pari ad € 1.846,00 a favore dell'avv. Anna Mongiovi Gaziano l'Ente, seppure illegittimamente, di fatto ha reso esigibile detta somma a favore di un creditore non avente titolo ed ha deliberato in palese difformità dell'obbligatorio parere dell'Organo di revisione;
 - b) Che la successiva proposta di riconoscimento di cui alla delibera di C.C. del 3 u.s. per l'importo di € 1.846,00 risulta essere assolutamente infondata, dato che tale debito era già stato riconosciuto con la delibera di cui al punto precedente e illegittima in quanto adottata in assenza di prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - c) Che è assolutamente illegittimo e può produrre danno erariale, anche a distanza di anni, stabilire quale creditore del debito riconosciuto un soggetto non avente titolo giuridico per esserlo e, comunque, diverso da quello stabilito dal giudizio di condanna, né si può prendere in alcuna considerazione una informale autorizzazione all'incasso da parte del beneficiario legale a favore del proprio difensore non antistatario, seppure anche tale irregolare autorizzazione resta ipotetica, solo prospettata e non si rinviene agli atti. Occorrerebbe, semmai, una regolare cessione di credito nelle forme che l'attuale legislazione prevede espressamente. E ciò, eventualmente, soltanto dopo il riconoscimento puntuale da parte dell'Organo Consiliare a favore del legittimo avente diritto;
 - d) Che appare grave, oltre che inspiegabile, che gli uffici preposti ritengano possibile che un impegno di spesa, perfezionato con il riconoscimento del d.f.b. di che trattasi, seppure a suo tempo deliberato dal C.C. illegittimamente, possa svanire amministrativamente e contabilmente in costanza dell'esistenza e della valenza del titolo che lo ha originato (delibera Consiliare n. 67 anzidetta). Tale gravità si evince molto chiaramente dalla spiegazione, che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha rappresentato al richiedente di chiarimento, Consigliere Di Caro, secondo la quale "a correzione della delibera precedente si propone questa nuova deliberazione" Si aggiunga che appare inspiegabile e difficilmente



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

giustificabile, come è facile intuire, la semplicistica affermazione del medesimo Responsabile secondo la quale *"nella proposta approvata in precedenza avevamo il parere dei revisori per un importo € 1.315,60 e la proposta con un altro importo di € 1.846,00"*. Come mai sono stati rilasciati i pareri sia di regolarità tecnica dal responsabile del 4° settore, sia di regolarità contabile rilasciato dallo stesso responsabile dei servizi finanziari, in presenza di tale asserita assurda situazione? Si ribadisce che questo Organo di Revisione, a suo tempo ha reso il parere sulla proposta sottopostagli e che il medesimo è stato trasmesso a mezzo protocollo generale direttamente alla Presidenza del Consiglio per il riconoscimento di un debito di € 1.315,60 a favore della Pubblisi Service. Non è dato comprendere come sia stato possibile sostituire la proposta originaria, che è alla base del procedimento in questione già in corso, con altra, concepita successivamente, con importi e, peggio, creditore completamente diversi.

- e) Infine, mentre si può capire (ma non ammettere) la passività dei Consiglieri di fronte a certe irregolarità, tenendo conto della inesperienza e della mancanza di conoscenza delle regole tecnico giuridiche, non richiesta indispensabilmente in possesso degli stessi, non si può dire lo stesso per i responsabili tecnici che hanno avuto un ruolo attivo nell'espletamento degli atti del procedimento, comprendendo fra essi i Segretari Comunali verbalizzanti, la presenza dei quali nelle sedute Consiliari prevede anche il compito di fornire assistenza giuridica all'Organo Consiliare per garantire che i suoi atti siano conformi alle norme di legge, allo Statuto e alle procedure amministrative.

Per quanto sopra esposto, con ampie riserve di ulteriore approfondimento, si invita il Presidente del Consiglio in indirizzo a proporre urgentemente al Civico Consesso, che Egli rappresenta, l'annullamento in autotutela delle delibere nn. 67 del 7 novembre 2019 e 4 del 3 febbraio 2021, con effetto immediato, prima che dispieghino effetti deleteri.

Cordiali saluti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Dot. Rag. Armando Giovanni Gattuso

ATTENZIONE !

" ALLEGATO 10 "

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: s.ganduscio@pec.comune.ribera.ag.it, poliziamunicipale@pec.comune.ribera.ag.it,
serviziifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it, segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it,
sindaco@pec.comune.ribera.ag.it

CC:

Ricevuto il: 25/02/2021 01:20 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta revoca in autotutela delle deliberazioni di C.C n.67/2019 e n.4/2021

Priorità: alta

richiesta revoca autotutela delibere di C.C. n. 67-2019 e n. 04-2021.pdf(33766)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ribera prot.n.3275 del 25/02/2021

POLIZIA MUNICIPALE - RIBERA
UFF. COMUNICAZIONE

Data 01 MAR. 2021

PROT./PM 893

Assegnato a Segretario + CTe

4



Comune di Ribera
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Ribera 25.02.2021
Prot. 3275

Al Segretario Generale

Al Responsabile del 4° Settore Polizia Locale

Al Responsabile degli Uffici Finanziari

Al Comandante della Polizia Locale

E, p.c.

Ai Consiglieri Comunali

Al Sig. Sindaco

Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di revoca in autotutela delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 07.11.2019 e n. 04 del 03.02.2021.

Considerato la nota prot. n. 3242 del 25.02.2021, inviata dal Collegio dei Revisori dei Conti, avente per oggetto le gravi irregolarità rilevate sulle deliberazioni di C.C. n. 67 del 07.11.2019 e n. 04 del 03.02.2021 si chiede agli organi in indirizzo di far pervenire con urgenza una proposta deliberativa, da inserire all'o.d.g. di un prossimo consiglio comunale, avente per oggetto revoca in autotutela delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 07.11.2019 e n. 04 del 03.02.2021.

Si chiede inoltre di attivare ogni utile iniziativa o attività a tutela e salvaguardia dell'organo consiliare.



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Vincenzo Costa

Vincenzo Costa

"ALLEGATO 11"

segreteria comune di Ribera

Da: "Per conto di: sindaco@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: lunedì 15 marzo 2021 10:03
A: "Salvatore Ganduscio PEC" <s.ganduscio@pec.comune.ribera.ag.it>; "Polizia Municipale Ribera" <poliziamunicipale@pec.comune.ribera.ag.it>; "Segreteria Polizia Municipale" <segreteria@comunediribera.ag.it>
Cc: "Servizi Finanziari PEC" <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>
Allega: postacert.eml; daticert.xml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fw: Avviso di Pagamento - Paraldo Eduarda

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/03/2021 alle ore 10:03:07 (+0100) il messaggio

"Fw: Avviso di Pagamento - Paraldo Eduarda" è stato inviato da

"sindaco@pec.comune.ribera.ag.it"

indirizzato a:

segreteria@comunediribera.ag.it

poliziamunicipale@pec.comune.ribera.ag.it

s.ganduscio@pec.comune.ribera.ag.it

servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0BDD8DAA-C617-A237-D293-D608EC7A046C@telecompost.it

Date 15 MAR. 2021
PROG/PM 1055
Assegnato a: Colonna A. F.

*Segreteria
la*

segreteria pm comune di Ribera

Da: "Sindaco Ribera" <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>
Data: lunedì 15 marzo 2021 10:03
A: "Salvatore Ganduscio PEC" <s.ganduscio@pec.comune.ribera.ag.it>; "Polizia Municipale Ribera" <poliziamunicipale@pec.comune.ribera.ag.it>; "Segreteria Polizia Municipale" <segreteria pm@comunediribera.ag.it>
Cc: "Servizi Finanziari PEC" <servizi finanziari@pec.comune.ribera.ag.it>
Allega: Avviso di pagamento - Paraldo Eduarda.pdf
Oggetto: Fw: Avviso di Pagamento - Paraldo Eduarda

Per i provvedimenti di competenza si inoltra la pec pervenuta da PUBLISI SERVICE

From: paraldoeduarda
Sent: Friday, March 12, 2021 5:11 PM
To: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it
Subject: Avviso di Pagamento - Paraldo Eduarda

Spett.le
Comune di Ribera,
in allegato quanto in oggetto.
Paraldo Eduarda

Publisi Service
PEC:paraldoeduarda@pec.buffetti.it

Egr. Sig.
Sindaco del Comune di Ribera
A mezzo PEC: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it

Oggetto: Procedimento Publisi Service/Comune di Ribera.
TAR Palermo – Proc. N. 04424/2017 – Sentenza n. 02379/2018.

Avviso di Pagamento

Si comunica, al fine di consentire il pagamento bonario delle somme appresso specificate dovute in forza ed a seguito della Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo in data 06/11/2018.

| | |
|----------------------------|-----------|
| Spese Legali liquidate | € 1000,00 |
| Spese generali forfettarie | € 150,00 |
| CPA 4% | € 46,00 |
| IVA 22% | € 263,12 |

Totale complessivo € 1.459,12.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico in favore della sottoscritta Paraldo Eduarda.

La presente è un avviso di pagamento e non costituisce fattura. La fattura verrà emessa al momento della liquidazione.


Con l'occasione si comunicano per iscritto gli estremi fiscali.

Conto Corrente Bancario intestato a Paraldo Eduarda, Codice IBAN : IT 80 H 02008 83050 000103054142.

Distinti Saluti.

Racalmuto, 12/03/2021

Paraldo Eduarda





" ALLEGATO 12 "

**COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI**

L'anno 2021, il giorno 03 Giugno 2021, il Collegio composto dal Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, dal Rag. Angelo di Bartolo e dal Dott. Salvatore Licciardi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018, con lavoro a distanza e procedura di firma digitale, procede all'esame della seguente richiesta di parere pervenuta con prot. 6113 del giorno 20/04/2021 sulla proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio a favore di Paraldo Eduarda per l'importo di € 1.459,12 derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia – Sezione Terza, contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Visto

- L'art. 194 c. 1 lett. a del TUEL il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- L'art. 239 del TUEL c.1 lett. a n.6 il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Vista anche

- La necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a del D. Lgs. 267/2000;

Preliminarmente rileva che:

- per il D.F.B. prima identificato, ha espresso, in seguito alla richiesta dell'Ente pervenuta con prot. 9483 del 28/05/2019, specifico parere, con esito favorevole, sulla proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di € 1.315,60.
- che, in data 21.02.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 c. 1 lett. e del D. Lgs. 267/2000, ha disposto una nota, per gravi irregolarità rilevate sulle deliberazione di Consiglio Comunale nn. 67 del 7/11/2019 e n. 4 del 3 febbraio 2021.
- che in seguito a precisa richiesta, ha ricevuto specifica nota, prot. 7113 del 06.05.2021, a firma del Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario, Dott. Raffaelè Gallo, con cui si attesta che, in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 07.11.2019 con oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 2379/2018 del TAR Sicilia,

contenzioso tra il Comune di Ribera e Pubblisi Service di Paraldo Eduarda ai sensi dell'art. 194 c. 1, lettera e) D.lgs. 267/2000" non risultano effettuati pagamenti né inviati provvedimenti di liquidazione dal IV Settore.

- che alla data di redazione del presente parere, non sono state revocate le delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 03.02.2021 e n. 67 del 07.11.2019, e che la proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio a favore di Paraldo Eduarda risulta essere superiore, in quanto gravate da ulteriori spese, al debito originario indicato nelle precedenti delibere da revocare;

CONSIDERATO

- Che con la delibera n. 67 del 7/11/2019, il Consiglio ha già riconosciuto il debito f.b. a favore della ditta Pubblisi service di Paraldo Eduarda a seguito di sentenza del TAR;
- Che, pertanto, il debito è stato rilevato contabilmente con l'impegno 1254/2019 al capitolo 10180801/ 1 per l'importo di € 1.315,60

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE NON FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio e invita l'Organo Consiliare ad attivarsi per i necessari provvedimenti per la mancata esecuzione della delibera n. 67 del 07.11.2019, per le verifiche necessarie ad accertare le eventuali responsabilità e che siano eventualmente effettuate le azioni di rivalsa sui responsabili che hanno cagionato il danno all'Ente.

Chiede, altresì, una relazione da parte dell'Ente in merito ad eventuali azioni già intraprese o che si intendono intraprendere.

Ribera, 03 Giugno 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso

Rag. Angelo di Bartolo

Dott. Licciardi Salvatore



" ALLEGATO 13 "

MUNICIPALITÀ DI RIBERA
00100

Data 21 LUG. 2021

PROT./M. 2811

Assegnate a: _____



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE Segreteria del Dirigente

Stampa intestata del Comune di Ribera con il nome "Rudolfo Gamm. Gino" e una firma illeggibile.

Prot. 10493

del 02 LUG. 2021

~~E. p.c.~~ Al Dirigente ad Interim del IV Settore
E. p.c. Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale

LORO SEDI

OGGETTO: Diffida di pagamento e contestuale messa in mora. Procedimento Publisi/Comune di Ribera. TAR Palermo – Proc. n. 04424/2017 – Sentenza n. 02379/2018.

Si resta in attesa del nuovo provvedimento di riconoscimento debito/fuori bilancio di cui in oggetto.

Ha predisposto
Annamaria Giordano

IL Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario
(Dott. Raffaele Gallo)

AVVOCATO

Giuseppe Contato

Via G. Petruzzella n. 37 – 92020 Racalmuto (AG)

Pec: giuseppecontato@avvocatigrigento.it

Tel&Fax: 0922-941701

Egr. Sig.

Sindaco del Comune di Ribera

A mezzo PEC: protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it

**OGGETTO: Diffida di pagamento e contestuale messa in mora.
Procedimento Pubblisi Service/Comune di Ribera.
TAR Palermo – Proc. N. 04424/2017 – Sentenza n. 02379/2018.**

Con la presente, in nome e per conto della società Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, con sede in Racalmuto nella via Sac. Romano n. 58, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Paraldo Eduarda, che mi ha conferito apposito mandato difensivo, si significa quanto segue:

PREMESSO

- Che in data 06/11/2018 è stata emessa dal TAR di Palermo la Sentenza n. 02379/2018 la quale il TAR Palermo ha condannato il Comune di Ribera al pagamento delle spese legali liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge;
 - Che in data 12/03/2021 la sig.ra Paraldo ha formalmente richiesto il pagamento della somma sopra citata;
 - Che, ad oggi nessun pagamento è stato effettuata in favore della mia assistita;
- Tanto premesso, Vi invito e diffido a provvedere al pagamento della somma di € 1.459,12 per come statuito in Sentenza, con l'espresso avvertimento che in mancanza mi vedrò costretto ad agire per il recupero forzoso della somma.

Con osservanza.

Racalmuto, lì 29/06/2021

Avv. *Giuseppe Contato*



COMUNE DI RIBERA
(LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO)
REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio
Per il Tramite del Segretario Generale

e p.c.
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Commissario Ciro Ruvolo Comandante f.f.
Della Polizia Locale

Del Comune di Ribera

Al Procuratore Generale della Corte dei Conti
Della Regione Sicilia
Sicilia.procura@corteconticert.it

Oggetto: Deposito Pareri

Si trasmette quanto di seguito specificato:

- 1) Parere su proposta di deliberazione consiliare con all'oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2379/2018 del TAR Sicilia, contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000. Revoca in autotutela Deliberazioni CC n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021";
- 2) Parere su proposta di deliberazione consiliare con all'oggetto: "Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 23791/2018 del TAR Sicilia ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs 267/2000 -contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda".

Cordiali saluti

Ribera 01.10.2021

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Ribera





COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

Il Collegio in intestazione, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018 composto da: Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, Dott. Salvatore Licciardi e dal Rag. Angelo di Bartolo, nella presente circostanza con la presenza del Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso e del Rag. Angelo di Bartolo, procede all'esame della richiesta di parere, pervenuta con prot. 15761 del 24/09/2021, sulla proposta di deliberazione consiliare con all'oggetto: "Annullamento deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 7.11.2019 e n. 4 del 3.02.2021. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 23791/2018 del TAR Sicilia ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs 267/2000 -contenzioso tra il Comune di Ribera e la ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso

- Che in data 01/10/2021, a seguito di richiesta, pervenuta con prot. 14117 del 06/09/2021, questo Organo ha reso parere non favorevole alla proposta di riconoscimento di d.f.b. a favore della ditta Pubblisi Service di Paraldo Eduarda per l'importo di € 1.459,12 di cui si allega copia e si rinvia a quanto ivi espresso per fare parte integrante del presente;
- Che non è possibile comprendere i motivi della ripresentazione della proposta prima indicata del 24 u.s., ora all'esame di questo Organo di revisione, in quanto sostanzialmente uguale alla precedente proposta, fatta eccezione per l'inedito stile della rappresentazione e impostazione, che fa trasparire e presupporre l'intervento di altro soggetto, molto più preoccupato dell'evoluzione del procedimento, nonché per l'integrazione alla precedente stesura di un maldestro ed avventato tentativo di addossare a questo Collegio le responsabilità del marasma amministrativo creatosi attorno al procedimento di riconoscimento del debito che ci occupa. Integrazione apportata probabilmente per mano di qualche dirigente che dovrebbe essere fra i primi sostenitori della buona amministrazione, forse per tentare di eludere eventuali responsabilità che altri Organi, a buon motivo, potrebbero appurare e giudicare adeguatamente.
- Che non è intendimento di questo Collegio confutare in questa sede talune, tanto gravi quanto infondate e sconclusionate, affermazioni riscontrate nella predetta proposta ed in particolare l'addebito a questo Collegio del motivo della "convulsa" situazione. Né si vuole concedere interlocuzione indiretta a soggetti che operano occultamente. E' utile precisare, però, che le responsabilità per violazioni commesse, consapevoli o meno, del danno che avrebbero cagionato, non possono essere evase così facilmente, come qualcuno stoltamente può ipotizzare, con il ribaltamento della verità, essendo quest'ultima tracciata da atti indelebili ed ineludibili.

Considerato

- Che le considerazioni e la motivazione svolte da questo Organo riportate nel parere reso sulla precedente proposta riguardante il medesimo d.f.b. di cui trattasi, permangono per intero e persistono anche a fronte della rinnovata proposta, posto che, al netto delle speciose elucubrazioni prima accennate, di fatto la medesima è uguale alla precedente già esaminata di cui al parere allegato;
- Che la proposta in esame risulta irregolare così come lo era la proposta precedente per i medesimi motivi già rappresentati nel precedente parere (allegato).
- Che allo stato attuale, si ribadisce, la proposta non trova alcun fondamento per essere impostata e, ancora meno, sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale, atteso che l'oggetto della medesima, cioè il debito fuori bilancio che si prefigge di far riconoscere, formalmente e contabilmente non esiste in quanto già riconosciuto in due circostanze, precisamente con le deliberazioni nn. 67/2019 e 4/2021, tutt'ora vigenti.

Visto

- L'art. 239 del TUEL c.1 lett. a n.6 il quale prevede il parere dell'Organo di revisione sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- il parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal funzionario addetto, del quale si evidenzia l'illegittimità;
- il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, del quale si rileva l'irregolarità;

ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE NON FAVOREVOLE** al riconoscimento di legittimità e relativo finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla proposta qui esaminata.

Sollecita, inoltre, il citato Consiglio Comunale, a provvedere con urgenza e con specifico atto alla revoca delle deliberazioni nn. 67/2019 e 4/2021, liberando, peraltro, gli impegni finanziari fissati dai medesimi atti. Dopodiché potrà intervenire la dovuta proposta di riconoscimento di legittimità del debito di cui trattasi.

Invita altresì il Consiglio a valutare gli effetti che la lungaggine del procedimento ha comportato, tenuto conto che se la proposta originaria fosse approdata regolarmente all'esame del Consiglio Comunale, così come sottoposta per il parere rilasciato favorevolmente da questo Collegio, il d,f,b, avrebbe potuto essere definito con un onere per l'Ente di € 1.315,60, così come a suo tempo richiesto dalla controparte, anziché di € 1.459,12 ora dovuti. Risulta alquanto evidente che si sarebbe potuto evitare, in tal modo, un danno erariale certo, se pur di modeste dimensioni. Conseguenzialmente, appare opportuno che il Civico Consesso oneri l'esecutivo politico ad avviare urgentemente un accertamento delle responsabilità che hanno prodotto, sia il danno prima citato, verificando, prioritariamente, i motivi per cui la originaria proposta contenente il riconoscimento di € 1.315,60, sottoposta all'Organo di revisione e munita del parere dello stesso Organo rilasciato tempestivamente, non è mai approdata, tal quale, in C.C., ma sostituita, dopo circa 20 mesi, da altra di importo diverso e beneficiario, palesemente senza titolo per esserlo, sia valorizzare l'ampio dispendio delle risorse umane e finanziarie dedicate al procedimento amministrativo che interessa avvenuto in oltre 25 mesi. Tutto ciò al fine sia di attivare azione di rivalsa per il recupero del danno complessivo subito dall'Ente, sia per sollecitare maggiore attenzione all'apparato burocratico del Comune. Chiedere infine a detto Esecutivo di dare tempestiva contezza dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, in merito all'accertamento prima suggerito, sia all'Organo Consiliare, sia all'Organo di revisione.

Questo Collegio dei Revisori dei Conti, per continuità e completezza, facendo seguito alla nota del 25/02/2021 prot.n. 3275 e alla copia del parere rilasciato del 01/10/2021, inoltrati per Conoscenza, trasmette, copia del presente parere al Procuratore Generale della Corte dei Conti della regione Sicilia.

Il presente parere si trasmette, inoltre, al Segretario Generale per eventuali interventi e/o provvedimenti di competenza.

Addì, 1 ottobre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE


Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso





Rag. Angelo di Bartolo



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Costa


IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giuseppe Ciancimino


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.